SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 133° — Numero 193

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 18 agosto 1992 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 aprile 1992.

Rideterminazione delle dotazioni organiche delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale in servizio presso il Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale amministrativo.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, ed in particolare l'art. 6 della medesima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219;

Visto il decreto-legge 28 gennaio 1986, n. 9, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 1986, n. 78, ed in particolare l'art. 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 marzo 1988, n. 1607, registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 1988, registro n. 10 Presidenza, foglio n. 76, con il quale sono state determinate le dotazioni organiche delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del Ministero degli affari esteri;

Visto il decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro in data 5 aprile 1988, registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 1989, registro n. 5, foglio n. 398, con il quale viene stabilita la dotazione organica complessiva della nona qualifica funzionale del Ministero degli affari esteri;

Visto il decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro per la funzione pubblica del 27 marzo 1991, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 1991, registro n. 12, foglio n. 303, con il quale si è provveduto alla ripartizione nei profili professionali della dotazione organica aggiuntiva alla quinta (operatore amministrativo: più 20; operatore amministrativo-contabile: più 3; stenodattilografo: più 2) e quarta (coadiutore: più 35) qualifica funzionale ai sensi dell'art. 12, della legge 26 febbraio 1987, n. 49;

Visto il decreto del Ministro degli affari esteri del 4 maggio 1989, n. 1831, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 1989, registro n. 21, foglio n. 134, con il quale a seguito della delibera adottata dalla commissione paritetica ex art. 10 della legge n. 312/1980 in data 28 settembre 1988 — si è provveduto al reinquadramento dei dipendenti appartenenti al ruolo speciale transitorio ad esaurimento secondo le tabelle allegate al provvedimento medesimo;

Vista la legge 22 dicembre 1990, n. 401, ed in particolare l'art. 11, primo comma, e la tabella *A* allegata alla medesima;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 maggio 1991, con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha delegato il Ministro per la funzione pubblica ad esercitare le funzioni previste dalla legge 29 marzo 1983, n. 93;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44;

Viste le note 2 agosto 1991, prot. n. 031/0014411, 11 settembre 1991, prot. n. 031/16535 e 8 ottobre 1991, prot. n. 031/18173 con le quali il Ministero degli affari esteri ha formulato e motivato le proposte di modifica ed integrazione al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 marzo 1988, concernente le dotazioni organiche delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del detto Ministero, in relazione alla necessità di:

determinazione e quantificazione dei contingenti dei profili professionali di nona qualifica funzionale, in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44;

individuazione di nuovi profili professionali dell'area informatica nell'ambito dell'ottava, settima e sesta qualifica funzionale, ferma restando la dotazione organica complessiva di ciascuna delle predette qualifiche, occorrenti a soddisfare le esigenze funzionali della stessa amministrazione e sempre in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44;

ripartizione nei profili professionali di nona, ottava e settima qualifica funzionale degli incrementi delle dotazioni organiche delle predette qualifiche funzionali, recati dalla legge 22 dicembre 1990, n. 401, e individuazione dei contingenti numerici di tali profili da riservare all'area della promozione culturale di applicazione all'art. 11, comma 1, della stessa legge;

riserva di rideterminazione dei contingenti di profili professionali di sesta qualifica funzionale per la ridistribuzione del contingente numerico (148 unità) degli assistenti sociali il cui profilo è stato soppresso dal decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44;

Vista la nota del 26 novembre 1991, prot. n. 031/21633, con la quale il Ministero degli affari esteri ha ulteriormente integrato, motivandole, le proposte di modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 marzo 1988, di cui alle note in precedenza citate;

Visto il parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione, sezione II, in data 28 gennaio 1992;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su scala nazionale;

Decreta:

Le dotazioni organiche delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del Ministero degli affari esteri sono rideterminate secondo l'allegata tabella *A*, che sostituisce quella allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 marzo 1988, registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 1988, registro n. 10 Presidenza, foglio n. 76, citato in premessa e che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 13 aprile 1992

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

p. *Il Ministro del tesoro*
PAVAN

Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 1992
Registro n. 12 Presidenza, foglio n. 206

TABELLA *A*

DOTAZIONI ORGANICHE DELLE QUALIFICHE FUNZIONALI E DEI PROFILI PROFESSIONALI DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

RUOLI ORGANICI

NONA QUALIFICA FUNZIONALE: Dotazione organica cumulativa n. 54.

Codice denominazione	Profili professionali	Dotazione organica
1/A	Direttore amministrativo	38 (*)
13/A	Direttore amministrativo contabile	13
256/A	Archivista di Stato capo ricercatore storico scientifico	1
296	Analista esperto di procedure	1
297	Analista esperto di sistema	1
	Totale . . .	54

(*) Di cui 30 posti riservati al personale dell'area della promozione culturale in prima applicazione della legge n. 401 del 22 dicembre 1990, in attesa di identificare specifici profili di area culturale nel quadro di applicazione dell'art. 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

OTTAVA QUALIFICA FUNZIONALE: Dotazione organica cumulativa n. 108 (**).

Codice denominazione	Profili professionali	Dotazione organica
1	Funzionario amministrativo	72 (*a*) (1)
13	Funzionario amministrativo contabile	26 (*b*)
32	Revisore interprete traduttore	1
128	Esperto criptoanalista	1
256	Archivista di Stato ricercatore storico-scientifico	2
265	Bibliotecario	1
271	Analista di sistema	2
272	Analista di procedure	2
300	Caposala macchine esperto	1
	Totale . . .	108

(**) In tale dotazione organica, 12 posti sono complessivamente resi indisponibili, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, distribuiti nei profili professionali e nelle seguenti misure:
(*a*) dei quali 4 indisponibili;
(*b*) dei quali 8 indisponibili.

(1) Dei quali 60 posti sono riservati in prima applicazione della legge 22 dicembre 1990, n. 401, al personale dell'area della promozione culturale, in attesa di identificare specifici profili di area culturale nel quadro di applicazione dell'art. 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

SETTIMA QUALIFICA FUNZIONALE: Dotazione organica cumulativa n. 719 (***).

Codice denominazione	Profili professionali	Dotazione organica
2	Collaboratore amministrativo	299 (*c*) (2)
14	Collaboratore amministrativo contabile	236 (*d*)
18	Collaboratore economico finanziario	80
33	Traduttore interprete	12
129	Analista cripto TLC	1
203	Capo tecnico	8
242	Assistente sociale coordinatore	35
257	Archivista di Stato	8
266	Collaboratore bibliotecario	2
273	Analista	25
274	Programmatore di sistema	8
275	Capo sala macchine	5
	Totale . . .	719

(***) Più quattro posti soprannumerari per l'inquadramento del personale del ruolo speciale ad esaurimento di cui alla legge 30 giugno 1956, n. 775 (v. decreti ministeriali 3 marzo 1986, n. 939 e 4 maggio 1989, n. 1831). Nella dotazione organica numeraria, 12 posti sono complessivamente dichiarati indisponibili ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, distribuiti nei profili e nelle seguenti misure:
(*c*) dei quali 4 indisponibili;
(*d*) dei quali 8 indisponibili.

(2) Dei quali 160 sono riservati, in prima applicazione della legge 22 dicembre 1990, n. 401, al personale dell'area della promozione culturale, in attesa di identificare specifici profili di area culturale nel quadro di applicazione dell'art. 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

SESTA QUALIFICA FUNZIONALE: Dotazione organica cumulativa n. 1.051 (****).

Codice denominazione	Profili professionali	Dotazione organica
3	Assistente amministrativo	262
15	Ragioniere	410
19	Assistente economico finanziario	226
34	Assistente linguistico	21
60	Assistente tecnico per l'elettronica	1
127	Assistente tecnico proto	3
130	Assistente del servizio cifra ed intercettazioni	80
189	Assistente tecnico per l'elettronica	1
193	Assistente tecnico per le telecomunicazioni	22
199	Assistente tecnico della grafica e della pubblicità	1
276	Programmatore	10
279	Capo unità operativa	4
280	Consollista	10
	Totale	1.051

(****) Più 148 posti corrispondenti al contingente numerico del soppresso profilo professionale di assistente sociale da ridistribuire in relazione alle esigenze funzionali.

QUINTA QUALIFICA FUNZIONALE: Dotazione organica cumulativa n. 1.260 (*****).

Codice denominazione	Profili professionali	Dotazione organica
4	Operatore amministrativo	730
6	Stenodattilografo	340
8	Coordinatore di rimessa	1
16	Operatore amministrativo contabile	58
27	Capo addetto ai servizi di vigilanza e custodia	1
36	Motorista meccanico specializzato	2
43	Operatore specializzato per la lavorazione dei profilati e laminati metallici	4
51	Elettricista specializzato	3
62	Operatore specializzato lavorazione materiali non metallici	4
66	Muratore specializzato	3
70	Falegname specializzato	4
72	Idraulico specializzato	3
118	Tipografo compositore specializzato	6
120	Tipografo impressore specializzato	6
122	Fotocompositore specializzato	4
126	Litografo specializzato	4
209	Telescriventista centralinista operatore radio specializzato	85
282	Operatore di sala macchine	2
	Totale	1.260

(*****) Più due posti soprannumerari per l'inquadramento del personale del ruolo speciale ad esaurimento di cui alla legge 30 giugno 1956, n. 775 (v. decreti ministeriali 3 marzo 1986, n. 939 e 4 maggio 1989, n. 1831).

QUARTA QUALIFICA FUNZIONALE: Dotazione organica cumulativa n. 1.530.

Codice denominazione	Profili professionali	Dotazione organica
5	Coadiutore	888
9	Conducente di automezzi speciali	120
11	Autista meccanico	60
22	Addetto ai servizi di portierato e custodia	147
23	Addetto ai servizi di vigilanza	60
42	Operatore per la lavorazione dei profilati e laminati metallici	4
50	Elettricista	7
54	Elettromeccanico	1
58	Apparecchiatore elettronico	1
61	Operatore per la lavorazione di materiali non metallici	14
65	Muratore	3
67	Pittore	2
69	Falegname	3
71	Idraulico	2
117	Tipografo compositore	4
119	Tipografo impressore	2
121	Fotocompositore	1
123	Legatore	4
125	Litografo	4
208	Telefonista telescriventista operatore radio	199
285	Addetto alle macchine ausiliarie	4
	Totale	1.530

TERZA QUALIFICA FUNZIONALE: Dotazione organica cumulativa n. 350 (******).

Codice denominazione	Profili professionali	Dotazione organica
10	Conducente di automezzi	125
24	Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	180
210	Addetto alle lavorazioni	45
	Totale	350

(******) Più 1 posto soprannumerario per l'inquadramento del personale del ruolo speciale transitorio ad esaurimento, di cui alla legge 30 giugno 1956, n. 775 (v. decreto ministeriale 3 marzo 1986, n. 539 e decreto ministeriale 4 maggio 1989, n. 1831).

SECONDA QUALIFICA FUNZIONALE: Dotazione organica cumulativa n. 12.

Codice denominazione	Profili professionali	Dotazione organica
25	Addetto alle attrezzature e pulizie	12
	Totale	12

92A3860

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 28 luglio 1992.

Approvazione delle tariffe per la determinazione della riserva matematica per gli iscritti al Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali che richiedono la ricongiunzione di precedenti periodi assicurativi.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 marzo 1990, n. 45, con il quale sono state fissate le modalità per la ricongiunzione dei periodi assicurativi per i liberi professionisti;

Visto l'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, relativo alle modalità per la copertura di periodi assicurativi scoperti per omesso versamento di contributi da parte del datore di lavoro;

Visto il decreto ministeriale 27 gennaio 1964, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 13 marzo 1964, con il quale sono state approvate le tariffe per il calcolo della riserva matematica prevista dalla predetta norma;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 13 maggio 1981, con il quale sono state sostituite le tariffe di cui al citato decreto ministeriale 27 gennaio 1964;

Visto il decreto ministeriale 29 febbraio 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 1988, con il quale sono state fissate le tariffe per la regolarizzazione dei periodi scoperti di contribuzione per i lavoratori autonomi;

Sulla proposta del Consiglio di amministrazione del Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali, il quale nella seduta dell'8 giugno 1991 ha deliberato di approvare le tariffe per il calcolo della riserva matematica di cui all'art. 2 della legge 5 marzo 1990, n. 45, e successivamente nella seduta del 14 settembre 1991 ha deliberato di approvare le istruzioni relative all'uso di dette tariffe;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella seduta del 26 febbraio 1992;

Considerata la necessità di provvedere alla fissazione delle tariffe di cui all'art. 2 della legge 5 marzo 1990, n. 45;

Decreta:

Art. 1.

Le tariffe per la determinazione della riserva matematica, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2 della legge 5 marzo 1990, n. 45, per gli iscritti al Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali che richiedono la ricongiunzione di precedenti periodi assicurativi, sono determinate sulla base dei coefficienti contenuti nelle tabelle che, vistate ed allegate al presente decreto, ne costituiscono parte integrante.

Sono, altresì, approvate le allegate istruzioni per il calcolo della riserva matematica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 1992

Il Ministro: CRISTOFORI

ISTRUZIONI RELATIVE AL CALCOLO DELLA RISERVA MATEMATICA DI CUI ALL'ART. 2 DELLA LEGGE 5 MARZO 1990, N. 45.

La tabella deve essere usata esclusivamente per gli iscritti in condizione attiva ed il coefficiente per il calcolo della riserva matematica deve essere scelto all'incrocio della riga corrispondente all'età dell'interessato alla data di presentazione della domanda con la colonna corrispondente all'anzianità contributiva maturata alla suddetta data a seguito dell'operazione di ricongiunzione, tenuto conto, cioè, sia dell'anzianità posseduta che ricongiunta.

La tabella 1M deve essere usata per capitalizzare la maggior quota pensionistica acquisita, per effetto della ricongiunzione di periodi anteriori al 1° luglio 1965, da individui di sesso maschile mentre la tabella 1F, da individui di sesso femminile.

Le tabelle 2M e 2F, rispettivamente per individui di sesso maschile e di sesso femminile, vanno utilizzate per capitalizzare la maggior quota pensionistica acquisita con il riconoscimento di periodi successivi al 1° luglio 1965.

Per quanto concerne l'uso della tabella valgono le seguenti osservazioni di carattere generale.

A) L'importo annuo della maggior quota di pensione potenzialmente o effettivamente acquisita per effetto dell'operazione di ricongiunzione deve essere determinato moltiplicando il numero complessivo di anni da ricongiungere per un ventesimo della pensione ordinaria base vigente nell'anno in cui è stata presentata domanda di ricongiunzione. Gli anni da ricongiungere vanno determinati per valori interi trascurando le frazioni di anno inferiori a sei mesi e computando per un anno quelle pari o superiori. Qualora alcuni periodi da ricongiungere si riferiscano a date anteriori al 1° luglio 1965 è necessario ripartire la maggior quota di pensione nella parte attinente tali periodi e nella parte attinente quelli successivi. A tal fine, dopo aver determinato l'importo di cui sopra, tale valore va ripartito proporzionalmente ai periodi ante e post 1° luglio 1965, espressi in giorni.

B) L'età dell'assicurato deve essere determinata con riferimento alla data di presentazione della domanda di ricongiunzione e deve essere computata per valori interi; saranno quindi trascurate le frazioni d'anno inferiori a sei mesi mentre quelle uguali o superiori saranno computate come anno intero.

C) L'anzianità contributiva risultante al momento del calcolo deve essere determinata tenendo conto sia dei periodi regolarmente coperti da contribuzione sia del complesso dei periodi ricongiunti espressi parimenti in valori interi trascurando le frazioni di anno inferiori a sei mesi e computando per un anno quelle pari o superiori.

D) Il coefficiente di calcolo va ricercato, tenuto conto dell'età e dell'anzianità determinate nei modi illustrati nei precedenti punti *B*) e *C*), nelle tabelle 1M o 1F (a seconda del sesso del ricongiungente) per la capitalizzazione dei periodi anteriori al 1° luglio 1965 e nelle tabelle 2M o 2F per i periodi successivi.

E) La riserva matematica si ottiene moltiplicando la maggior quota di pensione relativa ai periodi ante 1° luglio 1965, calcolata con i criteri di cui al punto *A*), per il coefficiente di cui alle tabelle 1M o 1F, scelto come illustrato nel punto *D*), e moltiplicando la maggior quota di pensione relativa ai periodi successivi al 1° luglio 1965 per il coefficiente di cui alle tabelle 2M o 2F e sommando i due valori trovati.

Qualora il richiedente venga in possesso con l'operazione di ricongiunzione dei requisiti necessari alla liquidazione della pensione di vecchiaia o di anzianità ovvero trattasi di superstite di iscritto, la quota di pensione, calcolata sulla base dei benefici ottenuti con l'operazione, spettante all'interessato o al nucleo superstite secondo la relativa composizione familiare, deve essere moltiplicata per i coefficienti tabellari contenuti nel decreto 29 febbraio 1988 relativo ai trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi seguendo le istruzioni ivi contenute.

Visto, *il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
CRISTOFORI

TAB 2-M COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DELLA RISERVA MATEMATICA DI CUI ALL'ART. 2 DELLA LEGGE 45/1990 PER INDIVIDUI DI CONDIZIONE ATTIVA

Capitale corrispondente ad una maggiore quota di pensione annua unitaria, con anzianita contributiva pari a:

Età	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	6.4288	6.4318	6.4341	6.4341	6.4341	6.4341					
21	6.5583	6.5622	6.5653	6.5653	6.5653	6.5653	6.5653				
22	6.6901	6.6947	6.6987	6.6987	6.6987	6.6987	6.6987	6.6987			
23	6.8235	6.8289	6.8336	6.8336	6.8336	6.8336	6.8336	6.8336	6.8336		
24	6.9591	6.9653	6.9708	6.9708	6.9708	6.9708	6.9708	6.9708	6.9708	6.9708	
25	7.0964	7.1037	7.1100	7.1100	7.1100	7.1100	7.1100	7.1100	7.1100	7.1100	7.1100
26	7.2350	7.2435	7.2509	7.2509	7.2509	7.2509	7.2509	7.2509	7.2509	7.2509	7.2509
27	7.3746	7.3848	7.3936	7.3936	7.3936	7.3936	7.3936	7.3936	7.3936	7.3936	7.3936
28	7.5157	7.5277	7.5381	7.5381	7.5381	7.5381	7.5381	7.5381	7.5381	7.5381	7.5381
29	7.6577	7.6718	7.6841	7.6841	7.6841	7.6841	7.6841	7.6841	7.6841	7.6841	7.6841
30	7.8014	7.8173	7.8316	7.8316	7.8316	7.8316	7.8316	8316	7.8316	7.8316	7.8316
31	8.0029	8.0204	8.0367	8.0367	8.0367	8.0367	8.0367	8.0367	8.0367	8.0367	8.0367
32	8.2059	8.2249	8.2430	8.2430	8.2430	8.2430	8.2430	8.2430	8.2430	8.2430	8.2430
33	8.4116	8.4327	8.4524	8.4524	8.4524	8.4524	8.4524	8.4524	8.4524	8.4524	8.4524
34	8.6209	8.6436	8.6654	8.6654	8.6654	8.6654	8.6654	8.6654	8.6654	8.6654	8.6654
35	8.8356	8.8598	8.8832	8.8832	8.8832	8.8832	8.8832	8.8832	8.8832	8.8832	8.8832
36	9.0578	9.0823	9.1073	9.1073	9.1073	9.1073	9.1073	9.1073	9.1073	9.1073	9.1073
37	9.2858	9.3126	9.3380	9.3380	9.3380	9.3380	9.3380	9.3380	9.3380	9.3380	9.3380
38	9.5205	9.5507	9.5784	9.5784	9.5784	9.5784	9.5784	9.5784	9.5784	9.5784	9.5784
39	9.7623	9.7973	9.8284	9.8284	9.8284	9.8284	9.8284	9.8284	9.8284	9.8284	9.8284
40	10.0124	10.0517	10.0878	10.0878	10.0878	10.0878	10.0878	10.0878	10.0878	10.0878	10.0878
41	9.8238	10.3174	10.3581	10.3581	10.3581	10.3581	10.3581	10.3581	10.3581	10.3581	10.3581
42	9.6354	10.1292	10.6404	10.6404	10.6404	10.6404	10.6404	10.6404	10.6404	10.6404	10.6404
43	9.4490	9.9424	10.4543	10.9363	10.9363	10.9363	10.9363	10.9363	10.9363	10.9363	10.9363
44	9.2714	9.7562	10.2681	10.7477	11.2479	11.2479	11.2479	11.2479	11.2479	11.2479	11.2479
45	9.1025	9.5793	10.0828	10.5590	11.0571	11.5765	11.5765	11.5765	11.5765	11.5765	11.5765
46	8.9324	9.4102	9.9058	10.3714	10.8666	11.3844	11.9244	11.9244	11.9244	11.9244	11.9244
47	8.7474	9.2399	9.7372	10.1916	10.6761	11.1914	11.7303	12.2922	12.2922	12.2922	12.2922
48	8.5425	9.0554	9.5686	10.0194	10.4927	10.9975	11.5343	12.0957	12.6812	12.6812	12.6812
49	8.3270	8.8509	9.3859	9.8453	10.3155	10.8092	11.3358	11.8957	12.4813	13.0920	13.0920
50	8.1053	8.6346	9.1817	9.6553	10.1351	10.6261	11.1418	11.6918	12.2765	12.8881	13.5259
51	7.8899	8.4109	8.9643	9.4424	9.9375	10.4393	10.9527	11.4919	12.0669	12.6784	13.3178
52	7.6913	8.1936	8.7391	9.2063	9.7068	10.2251	10.7503	11.2878	11.8522	12.4542	13.0942
53	7.4931	7.9944	8.5208	8.9674	9.4569	9.9815	10.5247	11.0751	11.6383	12.2299	12.8607
54	7.2890	7.7938	8.3196	8.7460	9.2145	9.7280	10.2783	10.8481	11.4255	12.0164	12.6369
55	7.0781	7.5871	8.1172	8.5314	8.9792	9.4712	10.0105	10.5883	11.1867	11.7929	12.4134
56	6.8566	7.3726	7.9077	8.3140	8.7495	9.2201	9.7371	10.3040	10.9114	11.5404	12.1777
57	6.6214	7.1478	7.6907	8.0874	8.5149	8.9728	9.4679	10.0119	10.6082	11.2471	11.9088
58	6.3716	6.9085	7.4628	7.8493	8.2671	8.7173	9.1996	9.7209	10.2937	10.9216	11.5944
59	6.1212	6.6544	7.2203	7.5982	8.0056	8.4460	8.9205	9.4288	9.9783	10.5820	11.2440
60	5.8678	6.3989	6.9614	7.3295	7.7281	8.1580	8.6225	9.1230	9.6593	10.2389	10.8757
61	5.5659	6.0882	6.6392	6.9915	7.3734	7.7870	8.2330	8.7150	9.2343	9.7906	10.3920
62	5.2950	5.7821	6.3246	6.6593	7.0252	7.4220	7.8518	8.3151	8.8158	9.3552	9.9333
63	5.0602	5.5086	6.0154	6.3347	6.6829	7.0636	7.4764	7.9235	8.4054	8.9263	9.4876
64	4.8326	5.2601	5.7263	6.0252	6.3571	6.7191	7.1148	7.5440	8.0087	8.5097	9.0512
65		5.0170	5.4608	5.7384	6.0488	6.3933	6.7691	7.1799	7.6255	8.1080	8.6281
66			5.2141	5.4668	5.7552	6.0778	6.4359	6.8264	7.2534	7.7164	8.2138
67				5.1979	5.4620	5.7634	6.1005	6.4747	6.8827	7.3289	7.8127
68					5.1649	5.4431	5.7607	6.1158	6.5100	6.9400	7.4100
69						5.1252	5.4203	5.7571	6.1338	6.5519	7.0080
70							5.0959	5.4094	5.7674	6.1677	6.6120
71								5.0842	5.4170	5.7969	6.2218
72									5.0893	5.4421	5.8449
73										5.1058	5.4807
74											5.1337

Tab 2-M COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DELLA RISERVA MATEMATICA DI CUI ALL'ART. 2 DELLA LEGGE 45/1990 PER INDIVIDUI DI CONDIZIONE ATTIVA

Capitale corrispondente ad una maggiore quota di pensione annua unitaria, con anzianita contributiva pari a:

Età	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26	7.2509									
27	7.3936	7.3936								
28	7.5381	7.5381	7.5381							
29	7.6841	7.6841	7.6841	7.6841						
30	7.8316	7.8316	7.8316	7.8316	7.8316					
31	8.0367	8.0367	8.0367	8.0367	8.0367	8.0367				
32	8.2430	8.2430	8.2430	8.2430	8.2430	8.2430	8.2430			
33	8.4524	8.4524	8.4524	8.4524	8.4524	8.4524	8.4524	8.4524		
34	8.6654	8.6654	8.6654	8.6654	8.6654	8.6654	8.6654	8.6654	8.6654	
35	8.8832	8.8832	8.8832	8.8832	8.8832	8.8832	8.8832	8.8832	8.8832	8.8832
36	9.1073	9.1073	9.1073	9.1073	9.1073	9.1073	9.1073	9.1073	9.1073	9.1073
37	9.3380	9.3380	9.3380	9.3380	9.3380	9.3380	9.3380	9.3380	9.3380	9.3380
38	9.5784	9.5784	9.5784	9.5784	9.5784	9.5784	9.5784	9.5784	9.5784	9.5784
39	9.8284	9.8284	9.8284	9.8284	9.8284	9.8284	9.8284	9.8284	9.8284	9.8284
40	10.0878	10.0878	10.0878	10.0878	10.0878	10.0878	10.0878	10.0878	10.0878	10.0878
41	10.3581	10.3581	10.3581	10.3581	10.3581	10.3581	10.3581	10.3581	10.3581	10.3581
42	10.6404	10.6404	10.6404	10.6404	10.6404	10.6404	10.6404	10.6404	10.6404	10.6404
43	10.9363	10.9363	10.9363	10.9363	10.9363	10.9363	10.9363	10.9363	10.9363	10.9363
44	11.2479	11.2479	11.2479	11.2479	11.2479	11.2479	11.2479	11.2479	11.2479	11.2479
45	11.5765	11.5765	11.5765	11.5765	11.5765	11.5765	11.5765	11.5765	11.5765	11.5765
46	11.9244	11.9244	11.9244	11.9244	11.9244	11.9244	11.9244	11.9244	11.9244	11.9244
47	12.2922	12.2922	12.2922	12.2922	12.2922	12.2922	12.2922	12.2922	12.2922	12.2922
48	12.6812	12.6812	12.6812	12.6812	12.6812	12.6812	12.6812	12.6812	12.6812	12.6812
49	13.0920	13.0920	13.0920	13.0920	13.0920	13.0920	13.0920	13.0920	13.0920	13.0920
50	13.5259	13.5259	13.5259	13.5259	13.5259	13.5259	13.5259	13.5259	13.5259	13.5259
51	13.9847	13.9847	13.9847	13.9847	13.9847	13.9847	13.9847	13.9847	13.9847	13.9847
52	13.7635	14.4616	14.4616	14.4616	14.4616	14.4616	14.4616	14.4616	14.4616	14.4616
53	13.5314	14.2330	14.9646	14.9646	14.9646	14.9646	14.9646	14.9646	14.9646	14.9646
54	13.2987	14.0023	14.7383	15.5058	15.5058	15.5058	15.5058	15.5058	15.5058	15.5058
55	13.0650	13.7600	14.4989	15.2717	16.0775	16.0775	16.0775	16.0775	16.0775	16.0775
56	12.8298	13.5147	14.2451	15.0217	15.8340	16.6810	16.6810	16.6810	16.6810	16.6810
57	12.5791	13.2652	13.9857	14.7541	15.5712	16.4257	17.3168	17.3168	17.3168	17.3168
58	12.2911	12.9971	13.7196	14.4783	15.2873	16.1476	17.0474	17.9858	17.9858	17.9858
59	11.9531	12.6874	13.4316	14.1930	14.9926	15.8455	16.7523	17.7007	18.6899	18.6899
60	11.5740	12.3220	13.0966	13.8815	14.6847	15.5283	16.4279	17.3843	18.3848	20.5230
61	11.0528	11.7772	12.5534	13.3571	14.1715	15.0048	15.8801	16.8135	17.8060	19.8580
62	10.5581	11.2445	11.9971	12.8034	13.6383	14.4844	15.3502	16.2595	17.2291	19.1983
63	10.0889	10.7389	11.4530	12.2360	13.0748	13.9435	14.8237	15.7244	16.6703	18.5457
64	9.6346	10.2597	10.9353	11.6778	12.4916	13.3637	14.2667	15.1816	16.1179	17.9012
65	9.1902	9.7960	10.4449	11.1463	11.9170	12.7620	13.6673	14.6048	15.5546	17.2643
66	8.7584	9.3426	9.9721	10.6466	11.3755	12.1766	13.0547	13.9955	14.9697	16.6452
67	8.3368	8.9017	9.5122	10.1700	10.8748	11.6366	12.4736	13.3913	14.3745	16.0341
68	7.9197	8.4718	9.0670	9.7102	10.4033	11.1458	11.9484	12.8303	13.7972	15.4311
69	7.5066	8.0473	8.6328	9.2640	9.9463	10.6813	11.4689	12.3201	13.2555	14.8377
70	7.0967	7.6265	8.2010	9.8233	9.4940	10.2190	11.0000	11.8369	12.7415	14.2518
71	6.6934	7.2078	7.7702	8.3801	9.0406	9.7525	10.5220	11.3510	12.2395	13.6845
72	6.2954	6.7953	7.3406	7.9369	8.5833	9.2835	10.0383	10.9541	11.7231	13.1306
73	5.9086	6.3872	6.9184	7.4978	8.1313	8.9182	9.5621	10.3642	11.2310	12.5946
74	5.5335	5.9901	6.5006	7.0673	7.6855	8.3612	9.0940	9.8815	10.7430	12.0726

Tab. 2-… COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DELLA RISERVA MATEMATICA DI CUI ALL'ART. 2 DELLA LEGGE 45/1990 PER INDIVIDUI DI CONDIZIONE ATTIVA

Capitale corrispondente ad una maggiore quota di pensione annua unitaria, con anzianita contributiva pari a:

Eta	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	8.3712	8.3740	8.3763	8.3763	8.3763	8.3763					
21	8.5375	8.5411	8.5439	8.5439	8.5439	8.5439	8.5439				
22	8.7065	8.7110	8.7146	8.7146	8.7146	8.7146	8.7146	8.7146			
23	8.8778	8.8832	8.8878	8.8878	8.8878	8.8878	8.8878	8.8878	8.8878		
24	9.0523	9.0585	9.0640	9.0640	9.0640	9.0640	9.0640	9.0640	9.0640	9.0640	
25	9.2295	9.2367	9.2430	9.2430	9.2430	9.2430	9.2430	9.2430	9.2430	9.2430	9.2430
26	9.4099	9.4179	9.4252	9.4252	9.4252	9.4252	9.4252	9.4252	9.4252	9.4252	9.4252
27	9.5933	9.6024	9.6106	9.6106	9.6106	9.6106	9.6106	9.6106	9.6106	9.6106	9.6106
28	9.7790	9.7892	9.7986	9.7986	9.7986	9.7986	9.7986	9.7986	9.7986	9.7986	9.7986
29	9.9689	9.9802	9.9906	9.9906	9.9906	9.9906	9.9906	9.9906	9.9906	9.9906	9.9906
30	10.1615	10.1741	10.1856	10.1856	10.1856	10.1856	10.1856	10.1856	10.1856	10.1856	10.1856
31	10.3670	10.3812	10.3940	10.3940	10.3940	10.3940	10.3940	10.3940	10.3940	10.3940	10.3940
32	10.5759	10.5919	10.6064	10.6064	10.6064	10.6064	10.6064	10.6064	10.6064	10.6064	10.6064
33	10.7875	10.8052	10.8216	10.8216	10.8216	10.8216	10.8216	10.8216	10.8216	10.8216	10.8216
34	11.0032	11.0222	11.0403	11.0403	11.0403	11.0403	11.0403	11.0403	11.0403	11.0403	11.0403
35	11.2238	11.2440	11.2634	11.2634	11.2634	11.2634	11.2634	11.2634	11.2634	11.2634	11.2634
36	11.4488	11.4700	11.4907	11.4907	11.4907	11.4907	11.4907	11.4907	11.4907	11.4907	11.4907
37	11.6776	11.7006	11.7223	11.7223	11.7223	11.7223	11.7223	11.7223	11.7223	11.7223	11.7223
38	11.9106	11.9360	11.9594	11.9594	11.9594	11.9594	11.9594	11.9594	11.9594	11.9594	11.9594
39	12.1475	12.1756	12.2015	12.2015	12.2015	12.2015	12.2015	12.2015	12.2015	12.2015	12.2015
40	12.3887	12.4202	12.4489	12.4489	12.4489	12.4489	12.4489	12.4489	12.4489	12.4489	12.4489
41	12.0305	12.6699	12.7022	12.7022	12.7022	12.7022	12.7022	12.7022	12.7022	12.7022	12.7022
42	11.6728	12.3070	12.9614	12.9614	12.9614	12.9614	12.9614	12.9614	12.9614	12.9614	12.9614
43	11.3166	11.9450	12.5944	13.2273	13.2273	13.2273	13.2273	13.2273	13.2273	13.2273	13.2273
44	10.9677	11.5833	12.2269	12.8521	13.5002	13.5002	13.5002	13.5002	13.5002	13.5002	13.5002
45	10.6271	11.2293	11.8599	12.4758	13.1162	13.7802	13.7802	13.7802	13.7802	13.7802	13.7802
46	10.2861	10.8833	11.5004	12.0999	12.7310	13.3873	14.0677	14.0677	14.0677	14.0677	14.0677
47	9.9326	10.5369	11.1490	11.7312	12.3457	12.9926	13.6653	14.3628	14.3628	14.3628	14.3628
48	9.5624	10.1786	10.7984	11.3703	11.9673	12.5974	13.2608	13.9506	14.6658	14.6658	14.6658
49	9.1824	9.8037	10.4360	11.0099	11.5967	12.2091	12.8557	13.5363	14.2442	14.9780	14.9780
50	8.8058	9.4190	10.0568	10.6371	11.2264	11.8287	12.4575	13.1212	13.8199	14.5465	15.2998
51	8.4398	9.0375	9.6674	10.2457	10.8418	11.4471	12.0658	12.7117	13.3935	14.1112	14.8577
52	8.0850	8.6668	9.2812	9.8433	10.4377	11.0504	11.6724	12.3085	12.9723	13.6732	14.4109
53	7.7327	8.3077	8.9062	9.4434	10.0216	10.6330	11.2632	11.9031	12.5572	13.2400	13.9609
54	7.3785	7.9509	8.5428	9.0543	9.6073	10.2024	10.8318	11.4804	12.1290	12.8123	13.5151
55	7.0225	7.5924	8.1820	8.6757	9.2026	9.7723	10.3853	11.0336	11.7018	12.3802	13.0738
56	6.6630	7.2325	7.8201	8.2989	8.8079	9.3512	9.9386	10.5706	11.2391	11.9280	12.6274
57	6.2949	6.8685	7.4563	7.9201	8.4143	8.9396	9.5003	10.1064	10.7588	11.4486	12.1597
58	5.9158	6.4964	7.0892	7.5374	8.0166	8.5272	9.0700	9.6494	10.2757	10.9497	11.6626
59	5.5476	6.1138	6.7145	7.1495	7.6133	8.1092	8.6375	9.1991	9.7986	10.4467	11.1442
60	5.1923	5.7420	6.3287	6.7507	7.2015	7.6822	8.1961	8.7436	9.3257	9.9470	10.6186
61	4.8378	5.3722	5.9409	6.3503	6.7870	7.2534	7.7508	8.2825	8.8490	9.4513	10.0941
62	4.5003	5.0087	5.5619	5.9554	6.3792	6.8313	7.3142	7.8291	8.3796	8.9661	9.5897
63	4.1798	4.6624	5.1992	5.5695	5.9772	6.4163	6.8847	7.3850	7.9185	8.4888	9.0964
64	3.8692	4.3289	4.8288	5.1896	5.5835	6.0056	6.4604	6.9455	7.4637	8.0162	8.6069
65		4.0052	4.4811	4.8226	5.1960	5.6037	6.0408	6.5116	7.0127	7.5501	8.1221
66			4.1479	4.4689	4.8226	5.2093	5.6316	6.0842	6.5718	7.0918	7.6472
67				4.1298	4.4632	4.8304	5.2320	5.6705	6.1405	6.6467	7.1867
68					4.1186	4.4661	4.8489	5.2675	5.7246	6.2145	6.7422
69						4.1155	4.4790	4.8792	5.3170	5.7949	6.3071
70							4.1215	4.5020	4.9211	5.3794	5.8797
71								4.1362	4.5344	4.9731	5.4529
72									4.1599	4.5767	5.0358
73										4.1948	4.6317
74											4.2430

ad 2-F COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DELLA RISERVA MATEMATICA DI CUI ALL'ART. 2 DELLA LEGGE 45/1990 PER INDIVIDUI DI CONDIZIONE ATTIVA

Capitale corrispondente ad una maggiore quota di pensione annua unitaria, con anzianità contributiva pari a:

Età	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26	9.4252									
27	9.6106	9.6106								
28	9.7986	9.7986	9.7986							
29	9.9906	9.9906	9.9906	9.9906						
30	10.1856	10.1856	10.1856	10.1856	10.1856					
31	10.3940	10.3940	10.3940	10.3940	10.3940	10.3940				
32	10.6064	10.6064	10.6064	10.6064	10.6064	10.6064	10.6064			
33	10.8216	10.8216	10.8216	10.8216	10.8216	10.8216	10.8216	10.8216		
34	11.0403	11.0403	11.0403	11.0403	11.0403	11.0403	11.0403	11.0403	11.0403	
35	11.2634	11.2634	11.2634	11.2634	11.2634	11.2634	11.2634	11.2634	11.2634	11.2634
36	11.4907	11.4907	11.4907	11.4907	11.4907	11.4907	11.4907	11.4907	11.4907	11.4907
37	11.7223	11.7223	11.7223	11.7223	11.7223	11.7223	11.7223	11.7223	11.7223	11.7223
38	11.9594	11.9594	11.9594	11.9594	11.9594	11.9594	11.9594	11.9594	11.9594	11.9594
39	12.2015	12.2015	12.2015	12.2015	12.2015	12.2015	12.2015	12.2015	12.2015	12.2015
40	12.4489	12.4489	12.4489	12.4489	12.4489	12.4489	12.4489	12.4489	12.4489	12.4489
41	12.7022	12.7022	12.7022	12.7022	12.7022	12.7022	12.7022	12.7022	12.7022	12.7022
42	12.9614	12.9614	12.9614	12.9614	12.9614	12.9614	12.9614	12.9614	12.9614	12.9614
43	13.2273	13.2273	13.2273	13.2273	13.2273	13.2273	13.2273	13.2273	13.2273	13.2273
44	13.5002	13.5002	13.5002	13.5002	13.5002	13.5002	13.5002	13.5002	13.5002	13.5002
45	13.7802	13.7802	13.7802	13.7802	13.7802	13.7802	13.7802	13.7802	13.7802	13.7802
46	14.0677	14.0677	14.0677	14.0677	14.0677	14.0677	14.0677	14.0677	14.0677	14.0677
47	14.3628	14.3628	14.3628	14.3628	14.3628	14.3628	14.3628	14.3628	14.3628	14.3628
48	14.6658	14.6658	14.6658	14.6658	14.6658	14.6658	14.6658	14.6658	14.6658	14.6658
49	14.9780	14.9780	14.9780	14.9780	14.9780	14.9780	14.9780	14.9780	14.9780	14.9780
50	15.2998	15.2998	15.2998	15.2998	15.2998	15.2998	15.2998	15.2998	15.2998	15.2998
51	15.6315	15.6315	15.6315	15.6315	15.6315	15.6315	15.6315	15.6315	15.6315	15.6315
52	15.1781	15.9736	15.9736	15.9736	15.9736	15.9736	15.9736	15.9736	15.9736	15.9736
53	14.7197	15.5088	16.3270	16.3270	16.3270	16.3270	16.3270	16.3270	16.3270	16.3270
54	14.2571	15.0382	15.8504	16.6924	16.6924	16.6924	16.6924	16.6924	16.6924	16.6924
55	13.7979	14.5621	15.3667	16.2032	17.0706	17.0706	17.0706	17.0706	17.0706	17.0706
56	13.3425	14.0891	14.8771	15.7068	16.5694	17.4637	17.4637	17.4637	17.4637	17.4637
57	12.8816	13.6197	14.3901	15.2034	16.0595	16.9499	17.8729	17.8729	17.8729	17.8729
58	12.3972	13.1432	13.9058	14.7018	15.5421	16.4267	17.3467	18.2003	18.3003	18.2003
59	11.8817	12.6419	13.4137	14.2028	15.0264	15.8958	16.8112	17.7630	18.5283	18.5283
60	11.3413	12.1057	12.8934	13.6933	14.5111	15.3647	16.2657	17.2144	18.2008	18.7013
61	10.7889	11.5367	12.3275	13.1426	13.9702	14.8163	15.6995	16.6318	17.6132	18.1187
62	10.2552	10.9746	11.7489	12.5677	13.4115	14.2684	15.1443	16.0587	17.0239	17.5343
63	9.7423	10.4318	11.1771	11.9793	12.8276	13.7018	14.5895	15.4971	16.4443	16.9500
64	9.2262	9.9053	10.6194	11.3913	12.2220	13.1005	14.0060	14.3253	14.0440	16.3652
65	8.7335	9.3850	10.0776	10.8168	11.6158	12.4757	13.3851	14.3225	15.2741	15.7813
66	8.2296	8.8728	9.3474	10.2647	11.0302	11.8577	12.7482	13.6901	14.6608	15.2008
67	7.7635	8.3785	9.0361	9.7366	10.4814	11.2763	12.1356	13.0603	14.0384	14.6225
68	7.3051	7.9063	8.5474	9.2327	9.9630	10.7392	11.5678	12.4635	13.4274	14.0461
69	6.8589	7.4475	8.0762	8.7465	9.4632	10.2268	11.0386	11.9051	12.8416	13.4738
70	6.4161	6.9938	7.6100	8.2682	8.9701	9.7206	10.5200	11.3699	12.2770	12.9092
71	[illegible]	6.5381	7.1429	7.7879	8.4769	9.2116	9.9971	10.8340	11.7236	12.3547
72	[illegible]	6.0861	6.6737	7.3066	7.9818	8.7029	9.4719	10.2939	11.1697	11.3142
73	[illegible]	5.6394	[illegible]	6.8300	7.4935	8.2012	8.9572	9.7633	10.6251	11.2900
74	[illegible]	5.2080	[illegible]	6.3653	7.0127	[illegible]	8.4538	9.2483	10.0956	[illegible]

Tab 1-M COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DELLA RISERVA MATEMATICA DI CUI ALL'ART. 2 DELLA LEGGE 45/1990 PER INDIVIDUI DI CONDIZIONE ATTIVA

Capitale corrispondente ad una maggiore quota di pensione annua unitaria, con anzianità contributiva pari a:

Età	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	5.2430	5.2449	5.2459	5.2459	5.2459	5.2459					
21	5.3491	5.3518	5.3537	5.3537	5.3537	5.3537	5.3537				
22	5.4570	5.4604	5.4631	5.4631	5.4631	5.4631	5.4631	5.4631			
23	5.5659	5.5702	5.5736	5.5736	5.5736	5.5736	5.5736	5.5736	5.5736		
24	5.6765	5.6816	5.6859	5.6859	5.6859	5.6859	5.6859	5.6859	5.6859	5.6859	
25	5.7884	5.7945	5.7997	5.7997	5.7997	5.7997	5.7997	5.7997	5.7997	5.7997	5.7997
26	5.9010	5.9083	5.9146	5.9146	5.9146	5.9146	5.9146	5.9146	5.9146	5.9146	5.9146
27	6.0142	6.0232	6.0307	6.0307	6.0307	6.0307	6.0307	6.0307	6.0307	6.0307	6.0307
28	6.1282	6.1391	6.1482	6.1482	6.1482	6.1482	6.1482	6.1482	6.1482	6.1482	6.1482
29	6.2428	6.2555	6.2665	6.2665	6.2665	6.2665	6.2665	6.2665	6.2665	6.2665	6.2665
30	6.3584	6.3728	6.3858	6.3858	6.3858	6.3858	6.3858	6.3858	6.3858	6.3858	6.3858
31	6.5526	6.5686	6.5835	6.5835	6.5835	6.5835	6.5835	6.5835	6.5835	6.5835	6.5835
32	6.7467	6.7642	6.7807	6.7807	6.7807	6.7807	6.7807	6.7807	6.7807	6.7807	6.7807
33	6.9425	6.9619	6.9800	6.9800	6.9800	6.9800	6.9800	6.9800	6.9800	6.9800	6.9800
34	7.1410	7.1619	7.1819	7.1819	7.1819	7.1819	7.1819	7.1819	7.1819	7.1819	7.1819
35	7.3444	7.3666	7.3882	7.3882	7.3882	7.3882	7.3882	7.3882	7.3882	7.3882	7.3882
36	7.5547	7.5774	7.6003	7.6003	7.6003	7.6003	7.6003	7.6003	7.6003	7.6003	7.6003
37	7.7711	7.7958	7.8192	7.8192	7.8192	7.8192	7.8192	7.8192	7.8192	7.8192	7.8192
38	7.9944	8.0222	8.0477	8.0477	8.0477	8.0477	8.0477	8.0477	8.0477	8.0477	8.0477
39	8.2255	8.2576	8.2863	8.2863	8.2863	8.2863	8.2863	8.2863	8.2863	8.2863	8.2863
40	8.4656	8.5017	8.5349	8.5349	8.5349	8.5349	8.5349	8.5349	8.5349	8.5349	8.5349
41	8.2812	8.7576	8.7950	8.7950	8.7950	8.7950	8.7950	8.7950	8.7950	8.7950	8.7950
42	8.0982	8.5745	9.0679	9.0679	9.0679	9.0679	9.0679	9.0679	9.0679	9.0679	9.0679
43	7.9185	8.3941	8.8878	9.3554	9.3554	9.3554	9.3554	9.3554	9.3554	9.3554	9.3554
44	7.7490	8.2158	8.7092	9.1743	9.6594	9.6594	9.6594	9.6594	9.6594	9.6594	9.6594
45	7.5998	8.0483	8.5330	8.9948	9.4778	9.9816	9.9816	9.9816	9.9816	9.9816	9.9816
46	7.4316	7.8904	8.3669	8.8180	9.2981	9.8003	10.3241	10.3241	10.3241	10.3241	10.3241
47	7.2607	7.7334	8.2109	8.6508	9.1203	9.6199	10.1425	10.6875	10.6875	10.6875	10.6875
48	7.0720	7.5642	8.0567	8.4930	8.9512	9.4403	9.9607	10.5051	11.0730	11.0730	11.0730
49	6.8744	7.3769	7.8904	8.3352	8.7902	9.2682	9.7784	10.3212	10.8891	11.4814	11.4814
50	6.6725	7.1795	7.7043	8.1633	8.6280	9.1031	9.6024	10.1353	10.7022	11.2953	11.3138
51	6.4789	6.9766	7.5067	7.9705	8.4504	9.9362	9.4331	9.9551	10.5122	11.1050	11.7251
52	6.3039	6.7818	7.3029	7.7559	8.2414	9.7438	9.2524	9.7725	10.3189	10.9022	11.5227
53	6.1311	6.6066	7.1075	7.5402	8.0149	8.5237	9.0502	9.5832	10.1282	10.7009	11.3121
54	5.9541	6.4318	6.9307	7.3493	7.7971	8.2951	8.8289	9.3813	9.9404	10.5122	11.1129
55	5.7720	6.2524	6.7540	7.1546	7.5879	8.0645	8.5875	9.1480	9.7280	10.3151	10.9155
56	5.5810	6.0665	6.5714	6.9643	7.3853	7.8407	8.3416	8.8914	9.4805	10.0903	10.7073
57	5.3779	5.8714	6.3821	6.7656	7.1789	7.6218	8.1008	8.6277	9.2061	9.8258	10.4672
58	5.1614	5.6631	6.1827	6.5562	6.9600	7.3953	7.8617	8.3661	8.9209	9.5299	10.1825
59	4.9438	5.4403	5.9690	6.3341	6.7278	7.1535	7.6121	8.1037	8.6354	9.2203	9.8622
60	4.7226	5.2150	5.7388	6.0944	6.4795	6.8948	7.3438	7.8277	8.3463	8.9072	9.5241
61	4.4179	4.3000	5.4109	5.7511	6.1200	6.5196	6.9505	7.4164	7.9184	8.4565	9.0384
62	4.1407	4.5895	5.0902	5.4134	5.7668	6.1501	6.5653	7.0129	7.4969	8.0184	8.5774
63	3.8951	4.3078	4.7747	5.0830	5.4193	5.7870	6.1857	6.6176	7.0833	7.5868	8.1294
64	3.6582	4.0489	4.4780	4.7667	5.0872	5.4368	5.8190	6.2334	6.6825	7.1665	7.6899
65		3.7978	4.2035	4.4715	4.7712	5.1041	5.4669	5.8637	6.2940	6.7602	7.2627
66			3.9470	4.1908	4.4694	4.7809	5.1267	5.5039	5.9163	6.3635	6.8479
67				3.9129	4.1687	4.4597	4.7852	5.1466	5.5407	5.9716	6.4390
68					3.8657	4.1342	4.4409	4.7838	5.1645	5.5798	6.0338
69						3.8122	4.0970	4.4222	4.7860	5.1899	5.6302
70							3.7689	4.0714	4.4171	4.8036	5.2329
71								3.7420	4.0631	4.4300	4.8403
72									3.7205	4.0710	4.4600
73										3.7301	4.0919
74											3.7409

Tab 1-M COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DELLA RISERVA MATEMATICA DI CUI ALL'ART. 2 DELLA LEGGE 45/1990 PER INDIVIDUI DI CONDIZIONE ATTIVA

Capitale corrispondente ad una maggiore quota di pensione annua unitaria, con anzianità contributiva pari a:

Età	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26	5.9146									
27	6.0307	6.0307								
28	6.1482	6.1482	6.1482							
29	6.2665	6.2665	6.2665	6.2665						
30	6.3858	6.3858	6.3858	6.3858	6.3858					
31	6.5835	6.5835	6.5835	6.5835	6.5835	6.5835				
32	6.7807	6.7807	6.7807	6.7807	6.7807	6.7807	6.7807			
33	6.9800	6.9800	6.9800	6.9800	6.9800	6.9800	6.9800	6.9800		
34	7.1819	7.1819	7.1819	7.1819	7.1819	7.1819	7.1819	7.1819	7.1819	
35	7.3882	7.3882	7.3882	7.3882	7.3882	7.3882	7.3882	7.3882	7.3882	7.3882
36	7.6003	7.6003	7.6003	7.6003	7.6003	7.6003	7.6003	7.6003	7.6003	7.6003
37	7.8192	7.8192	7.8192	7.8192	7.8192	7.8192	7.8192	7.8192	7.8192	7.8192
38	8.0477	8.0477	8.0477	8.0477	8.0477	8.0477	8.0477	8.0477	8.0477	8.0477
39	8.2863	8.2863	8.2863	8.2863	8.2863	8.2863	8.2863	8.2863	8.2863	8.2863
40	8.5349	8.5349	8.5349	8.5349	8.5349	8.5349	8.5349	8.5349	8.5349	8.5349
41	8.7950	8.7950	8.7950	8.7950	8.7950	8.7950	8.7950	8.7950	8.7950	8.7950
42	9.0679	9.0679	9.0679	9.0679	9.0679	9.0679	9.0679	9.0679	9.0679	9.0679
43	9.3554	9.3554	9.3554	9.3554	9.3554	9.3554	9.3554	9.3554	9.3554	9.3554
44	9.6594	9.6594	9.6594	9.6594	9.6594	9.6594	9.6594	9.6594	9.6594	9.6594
45	9.9816	9.9816	9.9816	9.9816	9.9816	9.9816	9.9816	9.9816	9.9816	9.9816
46	10.3241	10.3241	10.3241	10.3241	10.3241	10.3241	10.3241	10.3241	10.3241	10.3241
47	10.6875	10.6875	10.6875	10.6875	10.6875	10.6875	10.6875	10.6875	10.6875	10.6875
48	11.0730	11.0730	11.0730	11.0730	11.0730	11.0730	11.0730	11.0730	11.0730	11.0730
49	11.4814	11.4814	11.4814	11.4814	11.4814	11.4814	11.4814	11.4814	11.4814	11.4814
50	11.9138	11.9138	11.9138	11.9138	11.9138	11.9138	11.9138	11.9138	11.9138	11.9138
51	12.3719	12.3719	12.3719	12.3719	12.3719	12.3719	12.3719	12.3719	12.3719	12.3719
52	12.1717	12.8488	12.8488	12.8488	12.8488	12.8488	12.8488	12.8488	12.8488	12.8488
53	11.9625	12.6428	13.3523	13.3523	13.3523	13.3523	13.3523	13.3523	13.3523	13.3523
54	11.7541	12.4363	13.1500	13.8944	13.8944	13.8944	13.8944	13.8944	13.8944	13.8944
55	11.5463	12.2196	12.9361	13.6855	14.4671	14.4671	14.4671	14.4671	14.4671	14.4671
56	11.3384	12.0014	12.7090	13.4621	14.2499	15.0714	15.0714	15.0714	15.0714	15.0714
57	11.1163	11.7802	12.4778	13.2222	14.0144	14.8431	15.7073	15.7073	15.7073	15.7073
58	10.8579	11.5415	12.2407	12.9751	13.7590	14.5931	15.4656	16.3758	16.3758	16.3758
59	10.5500	11.2619	11.9824	12.7193	13.4934	14.3197	15.1990	16.1187	17.0781	17.0781
60	10.2012	10.9268	11.6777	12.4377	13.2150	14.0317	14.9032	15.8306	16.8008	18.3076
61	9.6785	10.3811	11.1339	11.9130	12.7016	13.5080	14.3554	15.2597	16.2220	18.2426
62	9.1820	9.8470	10.5768	11.3589	12.1683	12.9875	13.8254	14.7056	15.6451	17.5829
63	8.7109	9.3398	10.0317	10.7909	11.6046	12.4467	13.2990	14.1706	15.0864	16.3303
64	8.2539	8.8585	9.5122	10.2315	11.0207	11.8666	12.7419	13.6278	14.5339	16.2858
65	7.8061	8.3917	9.0192	9.6979	10.4445	11.2640	12.1421	13.0509	13.9706	15.6489
66	7.3702	7.9348	8.5435	9.1957	9.9011	10.6771	11.5286	12.4412	13.2856	15.0298
67	6.9452	7.4910	8.0811	8.7171	9.3987	10.1258	10.9467	11.8366	12.7903	14.4187
68	6.5261	7.0594	7.6345	8.2562	8.9263	9.6443	10.4209	11.2753	12.2129	13.8157
69	6.1118	6.6340	7.1997	7.8096	8.4690	9.1797	9.9413	10.7650	11.6711	13.2223
70	5.7008	6.2126	6.7675	7.3686	8.0166	8.7174	9.4726	10.2819	11.1572	12.6364
71	5.2958	5.7925	6.3357	6.9247	7.5628	8.2507	8.9945	9.7960	10.6551	12.0691
72	4.8949	5.3778	5.9045	6.4803	7.1047	7.7811	8.5104	9.2990	10.1488	11.5152
73	4.5051	4.9672	5.4803	6.0398	6.6516	7.3151	8.0339	8.8087	9.6466	10.9792
74	4.1268	4.5676	5.0607	5.6080	6.2049	6.8575	7.5653	8.3320	9.1585	10.4572

Tab. [illegible] COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DELLA RISERVA MATEMATICA DI CUI ALL'ART. 2 DELLA LEGGE 45/1990 PER INDIVIDUI DI CONDIZIONE ATTIVA

Capitale corrispondente ad una maggiore quota di pensione annua unitaria, con anzianita contributiva pari a:

Età	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	7.5589	7.5612	7.5631	7.5631	7.5631	7.5631					
21	7.7092	7.7123	7.7146	7.7146	7.7146	7.7146	7.7146				
22	7.8619	7.8658	7.8689	7.8689	7.8689	7.8689	7.8689	7.8689			
23	8.0166	8.0215	8.0254	8.0254	8.0254	8.0254	8.0254	8.0254	8.0254		
24	8.1742	8.1798	8.1847	8.1847	8.1847	8.1847	8.1847	8.1847	8.1847	8.1847	
25	8.3342	8.3407	8.3464	8.3464	8.3464	8.3464	8.3464	8.3464	8.3464	8.3464	8.3464
26	8.4970	8.5044	8.5109	8.5109	8.5109	8.5109	8.5109	8.5109	8.5109	8.5109	8.5109
27	8.6626	8.6709	8.6784	8.6784	8.6784	8.6784	8.6784	8.6784	8.6784	8.6784	8.6784
28	8.8302	8.8395	8.8480	8.8480	8.8480	8.8480	8.8480	8.8480	8.8480	8.8480	8.8480
29	9.0015	9.0118	9.0214	9.0214	9.0214	9.0214	9.0214	9.0214	9.0214	9.0214	9.0214
30	9.1753	9.1867	9.1973	9.1973	9.1973	9.1973	9.1973	9.1973	9.1973	9.1973	9.1973
31	9.3649	9.3780	9.3897	9.3897	9.3897	9.3897	9.3897	9.3897	9.3897	9.3897	9.3897
32	9.5574	9.5721	9.5855	9.5855	9.5855	9.5855	9.5855	9.5855	9.5855	9.5855	9.5855
33	9.7523	9.7686	9.7836	9.7836	9.7836	9.7836	9.7836	9.7836	9.7836	9.7836	9.7836
34	9.9508	9.9683	9.9849	9.9849	9.9849	9.9849	9.9849	9.9849	9.9849	9.9849	9.9849
35	10.1537	10.1723	10.1901	10.1901	10.1901	10.1901	10.1901	10.1901	10.1901	10.1901	10.1901
36	10.3607	10.3803	10.3993	10.3993	10.3993	10.3993	10.3993	10.3993	10.3993	10.3993	10.3993
37	10.5714	10.5925	10.6124	10.6124	10.6124	10.6124	10.6124	10.6124	10.6124	10.6124	10.6124
38	10.7859	10.8091	10.8307	10.8307	10.8307	10.8307	10.8307	10.8307	10.8307	10.8307	10.8307
39	11.0042	11.0300	11.0538	11.0538	11.0538	11.0538	11.0538	11.0538	11.0538	11.0538	11.0538
40	11.2267	11.2556	11.2819	11.2819	11.2819	11.2819	11.2819	11.2819	11.2819	11.2819	11.2819
41	10.8684	11.4861	11.5156	11.5156	11.5156	11.5156	11.5156	11.5156	11.5156	11.5156	11.5156
42	10.5106	11.1230	11.7552	11.7552	11.7552	11.7552	11.7552	11.7552	11.7552	11.7552	11.7552
43	10.1543	10.7607	11.3878	12.0013	12.0013	12.0013	12.0013	12.0013	12.0013	12.0013	12.0013
44	9.8052	10.3988	11.0199	11.6259	12.2541	12.2541	12.2541	12.2541	12.2541	12.2541	12.2541
45	9.4647	10.0447	10.6527	11.2495	11.8702	12.5138	12.5138	12.5138	12.5138	12.5138	12.5138
46	9.1240	9.6986	10.2930	10.8736	11.4852	12.1213	12.7808	12.7808	12.7808	12.7808	12.7808
47	8.7712	9.3525	9.9415	10.5050	11.1001	11.7271	12.3790	13.0551	13.0551	13.0551	13.0551
48	8.4020	8.9947	9.5909	10.1443	10.7221	11.3325	11.9754	12.6439	13.3371	13.3371	13.3371
49	8.0233	8.6205	9.2287	9.7843	10.3521	10.9449	11.5712	12.2308	12.9168	13.6281	13.6281
50	7.6480	8.2366	8.8498	9.4120	9.9825	10.5654	11.1740	11.8169	12.4940	13.1981	13.9283
51	7.2837	7.8561	8.4607	9.0213	9.5989	10.1848	10.7836	11.4087	12.0691	12.7646	13.4881
52	6.9307	7.4865	8.0749	8.6196	9.1958	9.7893	10.3916	11.0071	11.6497	12.3285	13.0434
53	6.5806	7.1287	7.7003	8.2204	8.7807	9.3733	9.9839	10.6034	11.2364	11.8973	12.5955
54	6.2291	6.7733	7.3374	7.8321	8.3674	8.9441	9.5542	10.1826	10.8202	11.4717	12.1521
55	5.8760	6.4165	6.9772	7.4543	7.9639	8.5154	9.1094	9.7378	10.3852	11.0420	11.7132
56	5.5200	6.0586	6.6159	7.0784	7.5704	8.0958	8.6644	9.2768	9.9248	10.5923	11.2694
57	5.1562	5.6969	6.2528	6.7006	7.1780	7.6857	8.2280	8.8147	9.4468	10.1155	10.8044
58	4.7824	5.3277	5.8864	6.3190	6.7817	7.2749	7.7995	8.3598	8.9661	9.6192	10.3102
59	4.4181	4.9485	5.5127	5.9323	6.3798	6.8587	7.3690	7.9118	8.4916	9.1190	9.7948
60	4.0654	4.5786	5.1282	5.5350	5.9698	6.4336	6.9299	7.4588	8.0213	8.6221	9.2723
61	3.7089	4.2062	4.7372	5.1317	5.5526	6.0025	6.4824	6.9958	7.5431	8.1251	8.7467
62	3.3674	3.8399	4.3548	4.7337	5.1421	5.5779	6.0436	6.5405	7.0720	7.6386	8.2412
63	3.0408	3.4887	3.9782	4.3445	4.7371	5.1602	5.6117	6.0942	6.6090	7.1597	7.7467
64	2.7243	3.1493	3.6133	3.9605	4.3398	4.7464	5.1846	5.6522	6.1519	6.6851	7.2555
65		2.8200	3.2600	3.5885	3.9480	4.3406	4.7615	5.2152	5.6992	6.2165	6.7684
66			2.9205	3.2293	3.5696	3.9419	4.3484	4.7844	5.2541	5.7554	6.2911
67				2.8848	3.2054	3.5587	3.9453	4.3675	4.8201	5.3079	5.8285
68					2.8566	3.1908	3.5591	3.9620	4.4021	4.8740	5.3825
69						2.8370	3.1965	3.5716	3.9929	4.4531	4.9465
70							2.8260	3.1919	3.5951	4.0362	4.5181
71								2.8229	3.2059	3.6280	4.0897
72									2.8279	3.2298	3.6706
73										2.8437	3.2629
74											2.8725

Tab 1-B COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DELLA RISERVA MATEMATICA DI CUI ALL'ART. 2 DELLA LEGGE 45/1990 PER INDIVIDUI DI CONDIZIONE ATTIVA

Capitale corrispondente ad una maggiore quota di pensione annua unitaria, con anzianità contributiva pari a:

Età	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26	8.5109									
27	8.6784	8.6784								
28	8.8480	8.8480	8.8480							
29	9.0214	9.0214	9.0214	9.0214						
30	9.1973	9.1973	9.1973	9.1973	9.1973					
31	9.3897	9.3897	9.3897	9.3897	9.3897	9.3897				
32	9.5855	9.5855	9.5855	9.5855	9.5855	9.5855	9.5855			
33	9.7836	9.7836	9.7836	9.7836	9.7836	9.7836	9.7836	9.7836		
34	9.9849	9.9849	9.9849	9.9849	9.9849	9.9849	9.9849	9.9849	9.9849	
35	10.1901	10.1901	10.1901	10.1901	10.1901	10.1901	10.1901	10.1901	10.1901	10.1901
36	10.3993	10.3993	10.3993	10.3993	10.3993	10.3993	10.3993	10.3993	10.3993	10.3993
37	10.6124	10.6124	10.6124	10.6124	10.6124	10.6124	10.6124	10.6124	10.6124	10.6124
38	10.8307	10.8307	10.8307	10.8307	10.8307	10.8307	10.8307	10.8307	10.8307	10.8307
39	11.0538	11.0538	11.0538	11.0538	11.0538	11.0538	11.0538	11.0538	11.0538	11.0538
40	11.2819	11.2819	11.2819	11.2819	11.2819	11.2819	11.2819	11.2819	11.2819	11.2819
41	11.5156	11.5156	11.5156	11.5156	11.5156	11.5156	11.5156	11.5156	11.5156	11.5156
42	11.7552	11.7552	11.7552	11.7552	11.7552	11.7552	11.7552	11.7552	11.7552	11.7552
43	12.0013	12.0013	12.0013	12.0013	12.0013	12.0013	12.0013	12.0013	12.0013	12.0013
44	12.2541	12.2541	12.2541	12.2541	12.2541	12.2541	12.2541	12.2541	12.2541	12.2541
45	12.5138	12.5138	12.5138	12.5138	12.5138	12.5138	12.5138	12.5138	12.5138	12.5138
46	12.7808	12.7808	12.7808	12.7808	12.7808	12.7808	12.7808	12.7808	12.7808	12.7808
47	13.0551	13.0551	13.0551	13.0551	13.0551	13.0551	13.0551	13.0551	13.0551	13.0551
48	13.3371	13.3371	13.3371	13.3371	13.3371	13.3371	13.3371	13.3371	13.3371	13.3371
49	13.6281	13.6281	13.6281	13.6281	13.6281	13.6281	13.6281	13.6281	13.6281	13.6281
50	13.9283	13.9283	13.9283	13.9283	13.9283	13.9283	13.9283	13.9283	13.9283	13.9283
51	14.2382	14.2382	14.2382	14.2382	14.2382	14.2382	14.2382	14.2382	14.2382	14.2382
52	13.7870	14.5579	14.5579	14.5579	14.5579	14.5579	14.5579	14.5579	14.5579	14.5579
53	13.3309	14.0957	14.8887	14.8887	14.8887	14.8887	14.8887	14.8887	14.8887	14.8887
54	12.9707	13.6277	14.4149	15.2309	15.2309	15.2309	15.2309	15.2309	15.2309	15.2309
55	12.4140	13.1543	13.9339	14.7447	15.5854	15.5854	15.5854	15.5854	15.5854	15.5854
56	11.9614	12.6840	13.4473	14.2513	15.0873	15.9542	15.9542	15.9542	15.9542	15.9542
57	11.5034	12.2177	12.9633	13.7511	14.5807	15.4436	16.3383	16.3383	16.3383	16.3383
58	11.0220	11.7442	12.4822	13.2527	14.0666	14.9238	15.8154	16.7398	16.7398	16.7398
59	10.5097	11.2463	11.9935	12.7571	13.5543	14.3964	15.2834	16.2059	16.3129	16.3129
60	9.9727	10.7136	11.4768	12.2512	13.0426	13.8688	14.7415	15.6608	16.6168	17.0859
61	9.4194	10.1440	10.9106	11.7004	12.5015	13.3203	14.1752	15.0782	16.0293	16.5033
62	8.8848	9.5813	10.3315	11.1252	11.9428	12.7724	13.6200	14.5050	15.4399	15.9189
63	8.3709	9.0377	9.7592	10.5365	11.3588	12.2058	13.0652	13.9435	14.8604	15.3346
64	7.8634	8.5100	9.2005	9.9479	10.7528	11.6044	12.4817	13.3718	14.0440	14.7498
65	7.3588	7.9881	8.6575	9.3723	10.1458	10.9792	11.8606	12.7688	13.6901	14.1659
66	6.8627	7.4741	8.1258	8.8190	9.5593	10.3605	11.2233	12.1363	13.0768	13.5854
67	6.3847	6.9782	7.6132	8.2899	9.0096	9.7783	10.6102	11.5063	12.4543	13.0071
68	5.9250	6.5048	7.1235	7.7852	8.4907	9.2409	10.0422	10.9093	11.8433	12.4307
69	5.4792	6.0455	6.6518	7.2986	7.9907	8.7283	9.5129	10.3508	11.2575	11.8584
70	5.0346	5.5913	6.1853	6.8201	7.4974	8.2220	8.9943	9.8157	10.6929	11.2938
71	4.5942	5.1349	5.7176	6.3394	7.0039	7.7128	8.4743	9.2797	10.1395	10.7393
72	4.1538	4.6817	5.2476	5.8575	6.5082	7.2037	7.9458	8.7395	9.5855	10.1988
73	3.7270	4.2237	4.7870	5.3803	6.0196	6.7019	7.4309	8.2088	9.0409	9.6746
74	3.3143	3.8010	4.3335	4.9151	5.5386	6.2106	6.9276	7.6928	8.5114	9.1665

92A3826

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 7 agosto 1992.

Determinazione della sigla d'individuazione della provincia di Verbania e del relativo ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, da apporre rispettivamente sulle targhe di riconoscimento dei veicoli a motore e rimorchi e sulle targhe provvisorie.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 277, che istituisce la provincia del Verbano-Cusio-Ossola con capoluogo Verbania;

Ritenuta la necessità di determinare la sigla d'individuazione della nuova provincia da apporre sulle targhe di riconoscimento degli autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e macchine agricole;

Visto l'art. 5 del summenzionato decreto legislativo;

Decreta:

La provincia del Verbano-Cusio-Ossola, con capoluogo Verbania, è individuata nelle targhe di riconoscimento degli autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e macchine agricole, dalla sigla VB.

L'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Verbania è individuato, nelle targhe provvisorie, dalla sigla «A9».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 1992

Il Ministro: TESINI

92A3864

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 21 maggio 1992, n. 360.

Regolamento per apparecchiature radio per collegamento ad uso privato operante sulle gamme dei 2 Ghz. Regole tecniche 715.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 maggio 1926, n. 597, sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione postale e telegrafica, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 4 novembre 1926, n. 1978, concernente i compiti dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 1° marzo 1968, n. 186, concernente le disposizioni per la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325, concernente l'organizzazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il regolamento per il collaudo di materiali e di impianti forniti all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e all'Azienda di Stato per i servizi telefonici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1973, n. 1143;

Vista la legge 10 febbraio 1982, n. 39;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1983, con il quale è stato approvato il Piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 17 febbraio 1983;

Considerata la necessità di disciplinare le caratteristiche delle apparecchiature di linea per la trasmissione in ponte radio tra punti fissi per esclusivo uso privato;

Visto il parere espresso dal Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione;

Visto il parere espresso dal Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 9 aprile 1992;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. GM 64825/4186/DL/PON 12 maggio 1992);

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto delle regole

1. Le presenti regole tecniche si riferiscono ad apparecchiature di linea per trasmissione in ponte radio tra punti fissi per esclusivo uso privato, senza alcuna connessione alla rete pubblica, operanti nella gamma 2300-2440 MHz; esse stabiliscono le prescrizioni minime cui debbono soddisfare le apparecchiature adibite alla trasmissione di segnali dati.

Art. 2.

Caratteristiche generali

1. Le apparecchiature devono essere progettate per poter trasmettere e ricevere un segnale numerico a velocità di cifra di 704 kbit/s, oppure un segnale a velocità di cifra di 2048 kbit/s, o infine un segnale a velocità di cifra di 2 × 2048 kbit/s.

2. Le apparecchiature devono essere corredate dalla seguente documentazione:

a) manuale d'istruzione con eventuali prescrizioni di sicurezza;

b) schemi circuitali ed a blocchi con relative indicazioni dei valori delle grandezze elettriche e dei livelli del segnale;

c) valori e caratteristiche dei componenti;

d) descrizione dettagliata di funzionamento;

e) caratteristiche di alimentazione.

Art. 3.

Banda di radiofrequenza

1. La banda di radiofrequenza utilizzata è quella relativa ad un senso di trasmissione.

2. La larghezza della banda di radiofrequenza utilizzata per la trasmissione deve essere:

0,5 MHz, per la capacità di 704 kbit/s;

1 MHz, per la capacità di 2048 kbit/s;

2 MHz, per la capacità di 2 × 2048 kbit/s.

Art. 4.

Canale di radiofrequenza

1. Il canale di radiofrequenza è l'insieme delle due bande RF relative ai due sensi di trasmissione.

2. Il distanziamento di frequenza tra portanti in trasmissione e ricezione dello stesso canale di adiofrequenza è pari a 73 MHz, indipendentemente dalla capacità di informazione trasportata di cui all'art. 2.

Art. 5.

Canalizzazione

La canalizzazione a radiofrequenza è riportata nella allegata fig. 1.

Art. 6.

Banda base

1. Le caratteristiche della banda base sono le seguenti:

a) velocità di trasmissione:

704 kbit/s ± 50 ppm (parte per milione);

2048 kbit/s ± 50 ppm;

2 × 2048 kbit/s ± 50 ppm;

b) codice HDB3;

c) impedenza 120 ohm bilanciati o 75 ohm sbilanciati;

d) livelli: deve essere accettato un segnale numerico avente livello nominale di picco 3 V su 120 ohm o 2,37 V su 75 ohm ed anche se attenuato fino a 6 dB alle frequenze di 352 kHz (per il 704 kbit/s), 1024 kHz (per il 2048 kbit/s e per il 2 × 2048 kbit/s) per la presenza dei cavi di interconnessione, per i quali si assume una caratteristica attenuazione/frequenza secondo la legge V f

2. L'apparato deve essere dotato di un dispositivo che rende casuale la sequenza dei bit e che ripristina la sequenza primitiva dei bit (scrambler/descrambler) operante sul segnale di banda base atto ad eliminare eventuali sequenze periodiche presenti sul segnale stesso.

Art. 7.

Segnale numerico di prova

1. Il segnale numerico di prova è un segnale pseudocasuale di periodicità $\geq 2^{15} - 1$.

Art. 8.

Condizioni di prova

1. Durante l'esecuzione delle prove l'alimentazione dell'apparato deve essere fornita da una sorgente di alimentazione di prova che sia in grado di erogare le tensioni normali ed estreme. L'impedenza interna della sorgente di alimentazione deve avere un valore sufficientemente basso, tale da influire in maniera irrilevante sui risultati delle prove. Al momento delle prove, la tensione della sorgente deve essere misurata ai morsetti di ingresso degli apparati. Nel caso in cui l'apparato richieda un cavo di alimentazione permanentemente collegato, si deve assumere come tensione di prova quella rilevabile nel punto di connessione sorgente cavo. Per tutto il corso dell'esecuzione delle prove la tensione della sorgente di alimentazione deve essere mantenuta uguale al valore iniziale in ciascuna prova, con una tolleranza di ± 3%.

2. Le prove devono essere eseguite dopo che gli apparati, sistemati nella camera climatica, alimentati e funzionanti, abbiano raggiunto l'equilibrio termico ed il prescritto tasso di umidità.

3. Durante l'esecuzione delle prove, in condizioni normali, i valori di temperatura ed umidità devono essere compresi nell'area delimitata dalla curva riportata nella allegata fig. 2. Gli apparati alimentati in corrente alternata devono sopportare una tensione di prova compresa in uno scarto del ± 10% dalla tensione nominale, mentre la frequenza di rete deve essere compresa fra 48 e 52 Hz. Se l'alimentazione è in corrente continua le tensioni di prova devono poter variare entro lo 0,85 e l'1,20 della tensione nominale della batteria. Per gli apparati che usano altre sorgenti di alimentazione, ovvero sono in grado di funzionare con più tipi di alimentazione, le tensioni di prova devono essere quelle indicate dal costruttore ed accettate dall'autorità che procede all'esecuzione delle prove. Devono essere inoltre, esplicitamente precisate nel resoconto delle misure.

4. Durante l'esecuzione delle prove in condizioni estreme, la temperatura e l'umidità devono essere comprese nell'area delimitata dalla curva riportata nella allegata fig. 3. Devono, inoltre, essere possibili le prove di cui al comma precedente.

Art. 9.
Trasmettitore

1. Lo scarto di frequenza del trasmettitore è uguale alla differenza fra la frequenza misurata per l'onda portante ed il suo valore nominale: non deve superare il valore di ± 4 ppm sia nelle condizioni normali sia nelle condizioni estreme di prova.

2. Per potenza nominale di uscita del trasmettitore si intende la potenza RF dichiarata dal costruttore, misurata dopo il filtro RF sulla porta comune al senso di trasmissione e ricezione. La potenza nominale non può essere superiore a + 27 dBm. Gli apparati sono classificati in base al valore della loro potenza nominale secondo quanto segue:

classe 1: da + 14 dBm fino a + 20 dBm escluso;
classe 2: da + 20 dBm fino a + 27 dBm incluso.

Nelle condizioni normali, il valore della potenza trasmessa può avere uno scarto massimo compreso tra ± 1,5 dB rispetto al valore nominale. Nelle condizioni estreme di prova, il valore della potenza trasmessa può invece avere uno scarto massimo compreso tra ± 2 dB rispetto al valore nominale.

3. La densità spettrale della potenza del segnale RF modulato, misurata dopo il filtro RF di trasmissione, deve essere contenuta, per le capacità di informazione di cui all'art. 2, nei limiti riportati nella maschera di cui alla fig. 4.

4. Le irradiazioni parassite sono espresse mediante il livello della potenza di ciascuna componente discreta emessa dal trasmettitore chiuso su antenna fittizia in assenza di modulazione. La misura deve essere effettuata con un analizzatore di spettro avente una larghezza di banda a frequenza intermedia di 100 kHz. Il livello delle irradiazioni parassite deve comunque risultare inferiore:

a – 85 dBm tra 1000 e 20000 MHz (ad eccezione della gamma 2300-2440 MHz);
a – 40 dBm tra 20000 e 26000 MHz;
a – 30 dBm tra 26000 e 40000 MHz;
di 60 dB sotto il livello della potenza nominale di uscita del trasmettitore di cui al secondo comma dell'art. 9, nella gamma di frequenze da 2300-2440 MHz, eccezion fatta per la banda RF per la quale è previsto il funzionamento del trasmettitore con:

frequenza nominale ± 1 MHz per 704 kbit/s;
frequenza nominale ± 2 MHz per 2048 kbit/s;
frequenza nominale ± 4 MHz per 2 × 2048 kbit s.

In presenza di modulazione occorre, inoltre, verificare che qualsiasi irradiazione legata al processo di modulazione risulti compresa nella maschera dello spettro riportata nella fig. 4.

Art. 10.
Ricevitore

1. La potenza di soglia del ricevitore è il valore in dBm della potenza del segnale RF misurato prima del filtro RF di ricezione, a cui corrisponde un tasso di errore del segnale demodulato di 10^{-3}. La potenza di soglia deve essere migliore di

94 dBm per sistemi con velocità di cifra pari a 704 kbit/s;

91 dBm per sistemi con velocità di cifra pari a 2048 kbit/s;

88 dBm per sistemi con velocità di cifra pari a 2 × 2048 kbit/s.

2. Le irradiazioni parassite sono espresse attraverso la potenza di ciascuna componente discreta presente al connettore d'antenna del ricevitore. La misura deve essere effettuata con analizzatore di spettro avente una larghezza di banda a frequenza intermedia di 100 kHz. Il livello delle irradiazioni parassite deve comunque risultare inferiore a:

– 85 dBm tra 1000 e 20000 MHz;
– 40 dBm tra 20000 e 26000 MHz;
– 30 dBm tra 26000 e 40000 MHz.

Art. 11.
Antenne

1. Il guadagno riferito al radiatore isotropo per qualsiasi frequenza della gamma 2300-2440 MHz non deve in nessun caso risultare inferiore a 31 dB, con un diagramma di radiazione contenuto nella maschera riportata alla fig. 5.

2. Il valore di attenuazione del segnale a polarizzazione incrociata (XPD) nella direzione assiale dell'antenna deve essere superiore a 25 dB.

Art. 12.
Circolazione delle apparecchiature

1. Ai fini della libera circolazione delle apparecchiature, oggetto delle presenti regole tecniche, nell'ambito dei Paesi della Comunità europea, vengono accettati i certificati di conformità basati su specifiche nazionali di un altro Stato membro, o su parti di tali specifiche, per la parte compatibile con le presenti regole. Le prove di conformità alle regole vengono riconosciute se effettuate in uno qualsiasi degli Stati membri della Comunità. Le apparecchiature fabbricate o commercializzate legalmente negli altri Stati della CEE vanno considerate equivalenti a quelle nazionali se rispettano le presenti regole. Per le apparecchiature corredate da certificati di conformità o di omologazioni per prescrizioni difformi da quelle riportate nelle presenti regole, verranno effettuate in Italia le sole prove non coperte da detti certificati. La documentazione a corredo delle apparecchiature potrà essere redatta in lingua italiana o in lingua francese, inglese, spagnolo, eccetto che per il manuale di cui al punto *a)* dell'art. 2, comma 2 per il quale si richiede la lingua italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 21 maggio 1992

Il Ministro: VIZZINI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 1992
Registro n. 25 Poste, foglio n. 282

Fig. 1 Canalizzazione per la banda 2300 + 2440 MHz

Distanza fra portanti (cfr. punto 2.2.2.)

0,5 MHz per canali : 704 Kbit/s

1 MHz " " " 2048 Kbit/s

2 MHz " " " 2 x 2048 Kbit/s

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
VIZZINI

Fig. 2 Condizioni normali di prova

Fig.3 Condizioni estreme di prova

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
VIZZINI

Fig. 4 : Maschera dello spettro all'uscita del trasmettitore

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
VIZZINI

FIG.5 maschera del diagramma di radiazione azimutale di antenna

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
VIZZINI

92G0400

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 6 agosto 1992.

Modificazioni ed integrazioni alla tabella allegata al decreto ministeriale 5 maggio 1992 concernente la determinazione del numero dei laureati in medicina e chirurgia da ammettere alle scuole di specializzazione per l'anno accademico 1991-92.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, concernente l'attuazione della direttiva del consiglio n. 82/76/CEE;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1991 con il quale è stato determinato il numero delle borse di studio per le singole scuole di specializzazione ed in particolare l'art. 2;

Tenuto conto che il numero dei posti previsti dagli statuti delle scuole attivate è correlato alla disponibilità di idonee strutture acquisite anche attraverso convenzioni;

Visto il decreto ministeriale 5 maggio 1992, relativo alla concessione di posti aggiuntivi per i fini di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 28 dicembre 1991;

Considerata la necessità di apportare integrazioni alla tabella allegata al decreto ministeriale 5 maggio 1992;

Decreta:

Alla tabella allegata al decreto ministeriale 5 maggio 1992 in premessa citato sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

UNIVERSITÀ DI CATANIA

Pediatria:

alla colonna *D* sono aggiunti cinque posti.

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

Medicina fisica e riabilitazione:

alla colonna *B* è soppresso un posto; alla colonna *D* è aggiunto un ulteriore posto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 1992

Il Ministro: FONTANA

92A3868

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 5 agosto 1992.

Delega alle prefetture della Repubblica delle funzioni di controllo delle certificazioni per la dimostrazione del tasso di copertura dei costi di alcuni servizi di enti locali e di irrogazione delle sanzioni di legge.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto-legge 20 luglio 1992, n. 342, recante «Disposizioni urgenti in materia di finanza locale per il 1992», il quale tra l'altro con gli articoli 3 e 4 autorizza il Ministero dell'interno a corrispondere per l'anno 1992 il contributo perequativo, rispettivamente, ad amministrazioni provinciali e comuni;

Considerato che ai sensi dei predetti articoli la quota del fondo perequativo spettante per l'anno 1992 ai suddetti enti, pari all'incremento del 4,5 per cento attribuito sulla base dello steso contributo riconosciuto nel 1991, è corrisposta nel 1992 a titolo provvisorio in attesa che l'ente abbia dimostrato di aver ottemperato alle disposizioni riguardanti la copertura minima obbligatoria dei costi dei servizi di cui al successivo art. 14 e che in caso di mancata osservanza l'ente è tenuto alla restituzione delle somme relative;

Visto l'art. 14 del decreto-legge n. 342 del 1992, il quale dispone che: «Le amministrazioni provinciali, i comuni, le comunità montane ed i consorzi di enti locali, sono tenuti a trasmettere entro il termine perentorio del 31 marzo 1993 apposita certificazione, a carattere definitivo,...... che attesti il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 14, commi 1, 2, 3 e 4 del citato decreto-legge n. 415 del 1989»;

Considerato che tale certificazione è sottoposta ad un controllo attinente alla regolarità formale della stessa e ad un controllo di natura sostanziale relativo alla verifica del raggiungimento delle percentuali minime di copertura dei costi dei servizi, come fissate dal predetto art. 14 del decreto-legge n. 415 del 1989, sulla base dei valori esposti sulla certificazione stessa, e che dal risultato di tali controlli scaturisce l'applicabilità della sanzione prevista dagli articoli 3 e 4 del decreto-legge n. 342 del 1992;

Considerato che in passato l'acquisizione delle certificazioni, nonché il controllo formale delle stesse, è stato rimesso nelle mani delle prefetture competenti per territorio, mentre questo Ministero ha provveduto ai controlli sostanziali delle certificazioni, con contestuale individuazione degli enti inadempienti, all'emissione dei provvedimenti sanzionatori ed alla materiale decurtazione, dai trasferimenti erariali agli enti, delle somme da questi ultimi dovute sulla base della sanzione stessa;

Ritenuto di dover procedere ad una riorganizzazione del procedimento amministrativo per l'irrogazione della sanzione di che trattasi;

Ritenuto di dover delegare alle prefetture, quali uffici decentrati di questo dicastero, l'emissione dei provvedimenti di irrogazione della sanzione prevista dai più volte richiamati articoli 3, comma 3, e 4, comma 3, del decreto-legge n. 342 del 1992;

Ritenuto, comunque, che alla materiale restituzione delle somme da parte degli enti, dovrà provvedere questo dicastero, sulla base dei provvedimenti di sanzione adottati dai Prefetti della Repubblica, mediante trattenuta sui fondi perequativi degli anni successivi a quello cui si riferisce la certificazione;

Ritenuto che, in tale contesto, le prefetture assumeranno l'onere di procedere ai controlli formali e sostanziali dai quali deriva l'adozione dei provvedimenti sanzionatori;

Considerato che la normativa relativa alla copertura tariffaria del costo di taluni servizi è contenuta in decreti-legge concernenti «disposizioni urgenti in materia di finanza locale» che disciplinano la materia di anno in anno;

Ritenuto che il presente decreto, si riferisce alle certificazioni per la dimostrazione del tasso di copertura dei costi di taluni servizi per l'anno 1992, da prodursi entro il termine del 31 marzo 1993, ma che, in attesa di una legge-quadro che riordini la normativa in materia di finanza locale, la relativa delega alle prefetture possa permanere anche per gli anni a venire, tenendo naturalmente conto delle eventuali variazioni che potranno aversi sulla base del mutamento del quadro normativo;

Ritenuto di dover procedere, a delegare ai Prefetti della Repubblica l'adozione del provvedimento di irrogazione della sanzione della perdita di una quota del fondo perequativo per il mancato rispetto delle disposizioni in materia di copertura tariffaria del costo di taluni servizi;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Decreta:

Art. 1.

Sono delegate alle prefetture, ciascuna per il territorio di propria competenza, le funzioni di controllo del rispetto delle disposizioni normative in materia di copertura tariffaria del costo di taluni servizi da parte di amministrazioni provinciali, comuni, comunità montane e consorzi di enti locali, a decorrere dall'anno 1992, sulla base delle apposite certificazioni, a carattere definitivo, il cui modello è approvato con decreto del Ministro dell'interno, che gli enti dovranno trasmettere alle prefetture stesse, entro il termine del 31 marzo dell'anno successivo a quello cui de stesse si riferiscono.

È altresì delegato alle prefetture l'adozione di apposito decreto, a firma del prefetto, di irrogazione della sanzione di cui in premessa nei confronti di amministrazioni provinciali e comuni che non abbiano proveduto a trasmettere l'apposita certificazione entro il termine di legge oppure che, pur avendo trasmesso la certificazione, non abbiano dimostrato con la stessa di aver ottemperato alle disposizioni in materia di copertura tariffaria del costo di taluni servizi oppure che abbiano trasmesso la certificazione incompleta o errata.

Art. 2.

Il procedimento amministrativo di irrogazione della sanzione ha inizio con la presentazione della certificazione da parte degli enti locali alle prefetture competenti per territorio e si articola secondo quanto di seguito indicato.

Entro trenta giorni dal ricevimento delle certificazioni le prefetture competenti per territorio dovranno effettuare:

a) il controllo della regolarità formale della certificazione;

b) il controllo sulla quadratura dei valori finanziari indicati sulla certificazione, nonché sulla corrispondenza tra il tasso di copertura dei costi indicato sulla stessa e quello ricalcolato sulla base dei valori finanziari indicati sulla medesima certificazione;

c) l'individuazione delle certificazioni che presentano un tasso di copertura, per uno o più tipi di servizi, inferiore alla percentuale minima fissata dalla legge;

d) la restituzione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, agli enti interessati dalle certificazioni che presentano irregolarità emerse dai controlli di cui alle lettere *a)* e *b)*, assegnando nel contempo agli enti trenta giorni dalla data di ricevimento della raccomandata per rimettere le certificazioni debitamente sanate, sottolineando che il mancato riscontro o il riscontro oltre il termine assegnato, essendo la certificazione considerata come non acquisita agli atti della prefettura, costituisce presupposto per l'irrogazione della sanzione prevista dalla legge;

e) la comunicazione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, agli enti interessati, risultanti dal controllo di cui alla lettera *c)*, dell'inserimento nell'elenco degli enti da sanzionare, assegnando agli stessi il termine di trenta giorni dal ricevimento della raccomandata per effettuare eventuali controdeduzioni.

Le comunicazioni di cui alle lettere *d)* ed *e)* possono essere oggetto di una unica comunicazione.

Nell'allegato 1, che fa parte integrante del presente decreto, sono indicati i motivi di restituzione, che vanno indicati nella lettera di restituzione, di cui alla precedente lettera *d)*.

La lettera raccomandata di avviso di sanzione agli enti, con l'elencazione dei motivi di sanzione, ed il chiarimento sui criteri di valutazione degli errori di quadratura dei valori finanziari che più frequentemente si riscontrano sulle certificazioni deve essere redatto secondo il modello allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Le prefetture procederanno, quindi, all'esame delle certificazioni sanate e delle controdeduzioni, fornite entro il predetto termine assegnato per l'adempimento stesso, compilando così l'elenco definitivo degli enti a cui irrogare la sanzione.

Non si dovranno prendere in considerazione le comunicazioni successive all'emanazione del provvedimento di sanzione.

Art. 3.

Il procedimento amministrativo di cui al precedente art. 2 si conclude con l'emissione di un decreto del prefetto per l'irrogazione della sanzione, per ciascuno dei comuni e delle amministrazioni provinciali inseriti nel

predetto elenco definitivo degli enti a cui irrogare la sanzione, da adottarsi entro trenta giorni dalla scadenza del termine già assegnato agli enti per le eventuali controdeduzioni.

I suddetti provvedimenti dovranno contenere l'indicazione chiara che alla materiale restituzione delle somme relative provvederà il Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile - Direzione centrale per la finanza locale e per i servizi finanziari, adottando separato provvedimento, mediante trattenuta sui fondi perequativi degli anni successivi.

Tali provvedimenti dovranno, inoltre, contenere l'indicazione esplicita dei tempi e delle modalità per i ricorsi all'autorità gerarchica superiore.

Ad ogni buon conto si ribadisce che costituiscono presupposto, secondo il dettato della legge, per l'irrogazione della sanzione, ad amministrazioni provinciali e comuni, le seguenti situazioni, tanto singolarmente considerate quanto cumulate ad altre:

1) il mancato raggiungimento della percentuale minima di copertura dei costi di uno o più servizi (per i servizi a domanda individuale, come è evidenziato dalla certificazione, il tasso è calcolato cumulativamente per tutti i servizi). La mancata indicazione di accertamenti di entrata, comporta un tasso di copertura pari a zero;

2) la mancata presentazione, per qualsiasi motivo, della certificazione. È equiparata alla mancata presentazione, l'omissione di una o più firme delle persone tenute;

3) la presentazione di una certificazione incompleta, composta di un numero di pagine inferiore a quello del modello ufficiale;

4) la presentazione della certificazione oltre il termine perentorio del 31 marzo;

5) la presentazione della certificazione su di un modello che non sia quello ufficiale.

Art. 4.

Ulteriore adempimento delle prefetture è quello di trasmettere, entro il 31 luglio 1993, il secondo originale delle certificazioni per la dimostrazione del tasso di copertura del costo di taluni servizi per l'anno 1992, e così via per gli anni successivi, al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile - Direzione centrale per la finanza locale e per i servizi finanziari - Ufficio studi - Settore scientifico - Via Cesare Balbo, 39 - Roma.

Unitamente alle suddette certificazioni dovranno essere trasmessi anche tutti i provvedimenti di irrogazione della sanzione di legge, accompagnati da un elenco riepilogativo conforme all'allegato 3 che fa parte integrante del presente decreto.

Le prefetture, infine, custodiranno ai propri atti tutta la documentazione originata dal sopra descritto procedimento amministrativo.

Roma, 5 agosto 1992

Il Ministro: MANCINO

ALLEGATO 1

PREFETTURA DI ....

Al comune di................................

RACCOMANDATA

OGGETTO: Restituzione della certificazione per la dimostrazione del tasso di copertura dei costi di alcuni servizi per l'anno ....

Dall'esame della certificazione, concernente l'oggetto, prodotta a questo ufficio, sono risultate le anomalie di seguito riportate, che ne pregiudicano la correttezza formale, tenute presenti le istruzioni fornite con circolare n. F.L. .... del Ministero dell'interno - Direzione generale dell'Amministrazione civile - Direzione centrale per la finanza locale e per i servizi finanziari, e che costituiscono motivo per la restituzione.

Ciò stante, nel restituire la suddetta certificazione, affinché venga sanata, si fa presente che la stessa è considerata come non acquisita agli atti di questo ufficio, il che costituisce presupposto per l'irrogazione, a carico di codesto ente, della sanzione prevista dall'art. .... del decreto-legge n. .... convertito con modificazioni dalla legge n. ....

Si raccomanda la massima sollecitudine nella restituzione della certificazione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di ricezione della presente lettera raccomandata, in quanto ove pervenisse oltre tale termine, non potrà essere sospesa l'irrogazione della sanzione predetta.

Il prefetto

Generici.

01 La certificazione prodotta non risulta debitamente firmata in ogni sua parte, tenuto presente che vanno comunque firmate tutte le pagine della stessa.

02 La certificazione non risulta debitamente firmata in quanto l'annotazione «firmato» e la convalida per copia conforme non possono essere accettate perché va acquisita una certificazione, redatta su modello ufficiale, debitamente firmata in originale su ogni pagina.

03 I dati riportati sulla certificazione sono presumibilmente espressi in lire e non in migliaia, come richiesto anche dalla dicitura, apposta sul modello, «valori espressi in migliaia di lire».

04 La certificazione è stata interamente compilata su fotocopia del modello ufficiale a lettura ottica fornito dal Ministero dell'interno.

05 La certificazione è stata compilata, anche se solo in parte, su fotocopia del modello ufficiale a lettura ottica fornito da questo Ministero dell'interno.

06 La certificazione è stata compilata su modello diverso da quello specificato per il tipo di ente, fornito dal Ministero dell'interno.

07 La certificazione è stata in parte prodotta, in luogo di quella da prodursi da parte del comune, da un ente non tenuto alla certificazione.

08 Su tutta o parte della certificazione prodotta è stato indicato un codice ente errato.

09 Su tutta o parte della certificazione il codice ente è stato indicato in modo illeggibile o non significativo.

10 Su tutta o parte della certificazione è stata omessa l'indicazione del codice ente nell'apposito spazio.

11 Su tutta o parte della certificazione è stata omessa l'indicazione del luogo e/o della data nell'apposito spazio.

12 Su tutta la certificazione non è stato apposto il codice «tipo di gestione», in corrispondenza dei dati indicati.

13 Su tutta o parte della certificazione la data di compilazione è stata indicata, nell'apposito spazio, in modo non significativo, tenuto presente che giorno, mese ed anno vanno indicati, ciascuno con due cifre, nei tre riquadri predisposti.

14 La certificazione è stata prodotta su modello a lettura ottica alterato nella sua composizione dall'ente.

15 La certificazione è stata prodotta, in tutto o in parte, su un modello di anni precedenti.

Per la parte di certificazone relativa ai servizi a domanda individuale - quadro 2.1 e quadro 2.2:

01 È stata barrata la casella relativa all'esistenza dei servizi e non è stato indicato alcun dato.

02 Sono state apposte indicazioni contrastanti tra loro, in quanto l'indicazione dell'esistenza del servizio e l'apposizione del codice «tipo di gestione» presuppongono che, in corrispondenza, siano indicati i dati richiesti dalla certificazione stessa.

03 Non è stato apposto il codice «tipo di gestione», in corrispondenza dei dati indicati.

04 Non sono stati indicati tutti i dati totali richiesti dalla certificazione alla riga «21» ed alla colonna «E».

05 Non sono stati indicati, nelle colonne «B», «C» e «D», tutti i dati parziali corrispondenti ai dati totali indicati nella colonna «E», così come richiesto dalla certificazione stessa.

06 Per quanto riguarda i costi di gestione, gli unici dati, parziali e totali, risultano indicati in colonne diverse, per cui non è ben chiaro se mancano alcuni dati oppure se trattasi di un semplice errore di incolonnamento.

07 La somma dei dati parziali non coincide con il relativo totale indicato a riga «21».

08 Non sono stati indicati, nella colonna «H», i dati totali corrispondenti ai dati parziali indicati nelle colonne «F» e «G», così come richiesto dalla certificazione stessa.

09 Non sono stati indicati, nelle colonne «F» e «G», i dati parziali corrispondenti ai dati totali indicati nella colonna «H», così come richiesto dalla certificazione stessa.

10 Sono state apposte indicazioni contrastanti, in quanto l'indicazione dell'esistenza dei servizi e delle entrate presuppongono che, per ogni servizio esistente, siano indicati il codice «tipo di gestione» ed i relativi costi di gestione richiesti dalla certificazione stessa.

11 Sono state apposte indicazioni contrastanti, in quanto sono stati segnalati la non esistenza dei servizi ed i dati relativi ad alcuni servizi.

12 Il servizio «trasporto scolastico», gratuito per legge (articoli 42 e 45 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616), non è servizio a domanda individuale. Pertanto, della certificazione vanno eliminati tutti i costi di gestione e tutte le entrate relative al servizio.

Per la parte di certificazione relativa al servizio acquedotto - quadro 3:

01 È stata barrata la casella relativa all'esistenza del servizio e non vi è indicato alcun dato.

02 Sono state apposte indicazioni contrastanti tra loro, in quanto l'indicazione dell'esistenza del servizio e l'apposizione del codice «tipo di gestione» presuppongono che, in corrispondenza, siano indicati i dati richiesti dalla certificazione stessa.

03 Non è stato apposto il codice «tipo di gestione», in corrispondenza dei dati indicati.

04 Non sono stati indicati, nella colonna «E», i dati totali relativi ai dati parziali indicati nelle colonne «B», «C» e «D», così come richiesto dalla certificazione stessa.

05 Non sono stati indicati, nelle colonne «B», «C» e «D», i dati parziali relativi ai dati totali indicati nella colonna «E», così come richiesto dalla certificazione stessa.

06 Sono state apposte indicazioni contrastanti, in quanto l'indicazione dell'esistenza del servizio e delle entrate presuppongono che siano indicati il codice «tipo di gestione» ed i relativi costi di gestione richiesti dalla certificazione stessa.

07 È stata omessa l'indicazione dell'esistenza o meno del servizio nell'apposito riquadro.

Per la parte di certificazione relativa al servizio nettezza urbana - quadro 3:

01 È stata barrata la casella relativa all'esistenza del servizio e non vi è indicato alcun dato.

02 Sono state apposte indicazioni contrastanti tra loro, in quanto l'indicazione dell'esistenza del servizio e l'apposizione del codice «tipo di gestione» presuppongono che, in corrispondenza, siano indicati i dati richiesti dalla certificazione stessa.

03 Non è stato apposto il codice «tipo di gestione», in corrispondenza dei dati indicati.

04 Non sono stati indicati, nelle apposite caselle, tutti i dati totali alla riga «3» e/o «5» e/o alla colonna «E», così come richiesto dalla certificazione stessa.

05 Non sono stati indicati, nelle colonne «B», «C», e «D», i dati parziali relativi ai dati totali indicati nella colonna «E», così come richiesto dalla certificazione stessa.

06 Non sono stati indicati, nella colonna «H», i dati totali corrispondenti ai dati parziali indicati nelle colonne «F» e «G», così come richiesto dalla certificazione stessa.

07 Non sono stati indicati, nelle colonne «F» e «G», i dati parziali corrispondenti ai dati totali indicati nella colonna «H», così come richiesto dalla certificazione stessa.

08 Sono state apposte indicazioni contrastanti, in quanto l'indicazione dell'esistenza del servizio e delle entrate presuppongono che, per ogni servizio esistente, siano indicati il codice «tipo di gestione» ed i relativi costi di gestione richiesti dalla certificazione stessa.

ALLEGATO 2

PREFETTURA DI ....

Al comune di ....

RACCOMANDATA A.R.

OGGETTO: Copertura tariffaria del costo di taluni servizi per l'anno .... Sanzione.

Dai controlli effettuati da questa prefettura al fine di verificare l'avvenuto rispetto delle disposizioni concernenti la copertura tariffaria del costo di taluni servizi per l'anno ...., di cui all'art. .... del decreto-legge.. convertito con modificazioni dalla legge.. tenute presenti le istruzioni diramate al riguardo dal Ministero dell'interno - Direzione generale dell'Amministrazione civile - Direzione centrale per la finanza locale e per i servizi finanziari con circolare F.L. n. .... del.., sono emersi i presupposti per l'irrogazione, a carico di codesto ente, della sanzione della perdita della parte di fondo perequativo pari all'incremento del .... per cento attribuito sulla base del contributo perequativo riconosciuto nel ...., corrisposto nel .... a titolo provvisorio, ai sensi dell'art. .... del decreto-legge predetto.

I presupposti sono i seguenti:

....
....
....
....
....
....
....
....
....

Tutto ciò premesso, si comunica che codesto ente è stato inserito nell'elenco degli enti a cui irrogare la sanzione di cui all'art. .... del citato decreto-legge n. ....

Eventuali rimostranze che l'ente volesse addurre devono essere effettuate, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data di ricezione della presente lettera raccomandata, all'ufficio scrivente.

A partire dal giorno successivo al predetto termine perentorio, questa prefettura provvederà ad emettere apposito decreto di irrogazione della sanzione di che trattasi, per cui non saranno in alcun modo prese in considerazione comunicazioni effettuate oltre tale data.

Il prefetto

Generici.

01 La certificazione è stata prodotta oltre il termine perentorio del 31/3/.................., come dagli atti di questa prefettura.

Servizi a domanda individuale - quadri 2.1 e 2.2.

01 È stato omesso l'invio della relativa parte di certificazione per la dimostrazione del tasso di copertura dei costi.

02 Il tasso di copertura dei costi dei servizi, indicato sulla certificazione, è inferiore alla percentuale minima prescritta del 36 per cento.

03 L'insussistenza di accertamenti di entrata, sia da proventi tariffari che da contributi finalizzati, indicata sulla certificazione con l'assenza dei relativi dati, comporta che il tasso di copertura dei costi dei servizi è pari a zero, palesemente inferiore alla percentuale minima prescritta del 36 per cento.

04 Tenuto presente che il tasso di copertura dei costi dei servizi è determinato dal rapporto tra il totale degli accertamenti di entrata ed il totale degli impegni di spesa, indicati sulla certificazione, il tasso indicato è stato calcolato in modo errato. Pertanto, il tasso di copertura, ricalcolato secondo quanto predetto, sulla base dei dati esposti sulla certificazione, risulta inferiore alla percentuale minima prescritta del 36 per cento.

05 Il tasso di copertura dei costi dei servizi indicato sulla certificazione in 36 per cento, risulta falsato da un errato arrotondamento. Quest'ultimo, infatti, va operato sui millesimi e non sulle unità, come effettuato dall'ente. Pertanto, il tasso di copertura, ricalcolato sulla base dei dati esposti sulla certificazione ed arrotondato secondo quanto predetto, risulta inferiore alla percentuale minima prescritta del 36 per cento.

06 Il totale indicato, della voce impegni di spesa, risulta inferiore alla somma dei singoli dati parziali che lo compongono. Pertanto, il tasso di copertura, ricalcolato sulla base dei dati parziali, risulta inferiore alla percentuale minima prescritta del 36 per cento.

07 Il totale indicato, della voce accertamenti di entrata, risulta maggiore della somma dei singoli dati parziali che lo compongono. Pertanto, il tasso di copertura, ricalcolato sulla base dei dati parziali, risulta inferiore alla percentuale minima prescritta del 36 per cento.

Nettezza urbana - quadro 3.

01 È stato omesso l'invio della relativa parte di certificazione per la dimostrazione del tasso di copertura dei costi.

02 Il tasso di copertura dei costi del servizio, indicato sulla certificazione, è inferiore alla percentuale minima del 50 per cento.

03 Tenuto presente che il tasso di copertura dei costi del servizio è determinato dal rapporto tra gli accertamenti di entrata per la sola «Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani iscritta a ruolo» (quadro 3 - colonna F - riga A della certificazione) e gli impegni di spesa per lo smaltimento dei rifiuti (quadro 3 - colonna E - riga 3 della certificazione), l'insussistenza di accertamenti di entrata da tassa, indicata sulla certificazione con l'assenza del relativo dato, comporta che il tasso di copertura, da calcolarsi secondo quanto predetto, è pari a zero, palesemente inferiore alla percentuale minima prescritta del 50 per cento.

04 Tenuto presente che il tasso di copertura dei costi del servizio è determinato dal rapporto tra gli accertamenti di entrata per la sola «Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani iscritti a ruolo» (quadro 3 - colonna F - riga A della certificazione) e gli impegni di spesa per lo smaltimento dei rifiuti (quadro 3 - colonna E - riga 3 della certificazione), il tasso indicato è stato calcolato in modo errato. Pertanto, il tasso di copertura, ricalcolato secondo quanto predetto, sulla base dei dati esposti sulla certificazione, risulta inferiore alla percentuale minima prescritta del 50 per cento.

05 Il tasso di copertura dei costi del servizio indicato, sulla certificazione in 50 per cento, risulta falsato da un errato arrotondamento. Quest'ultimo, infatti, va operato sui millesimi e non sulle unità, come effettuato dall'ente. Pertanto, il tasso di copertura, ricalcolato sulla base dei dati esposti sulla certificazione ed arrotondato secondo quanto predetto, risulta inferiore alla percentuale minima prescritta del 50 per cento.

06 Il totale indicato, della voce impegni di spesa (quadro 3 - colonna E - riga 3), risulta inferiore alla somma dei singoli dati parziali che lo compongono. Pertanto, il tasso di copertura, ricalcolato sulla base dei dati parziali, risulta inferiore alla percentuale minima prescritta del 50 per cento.

07 Nella voce accertamenti di entrata della certificazione, sono stati indicati dati parziali discordanti dal relativo totale. Pertanto, tenuto presente che il tasso di copertura dei costi del servizio è determinato dal rapporto tra gli accertamenti di entrata per la sola «Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani iscritta a ruolo» (quadro 3 - colonna F - riga A della certificazione) e gli impegni di spesa per lo smaltimento dei rifiuti (quadro 3 - colonna E - riga 3 della certificazione), il tasso determinato secondo quanto predetto e sulla base dei dati esposti nei relativi campi della certificazione, risulta inferiore alla percentuale minima prescritta del 50 per cento.

Servizio acquedotto - quadro 4.

01 È stato omesso l'invio della relativa parte di certificazione per la dimostrazione del tasso di copertura dei costi.

02 Il tasso di copertura dei costi del servizio, indicato sulla certificazione, è inferiore alla percentuale minima prescritta dell'80 per cento.

03 L'insussistenza di accertamenti di entrata per il servizio, indicata sulla certificazione con l'assenza del relativo dato, comporta che il tasso di copertura, dei costi del servizio è pari a zero, palesemente inferiore alla percentuale minima prescritta dell'80 per cento.

04 Tenuto presente che il tasso di copertura dei costi del servizio è determinato dal rapporto tra gli accertamenti di entrata da tariffe ed il totale degli impegni di spesa, quello indicato sulla certificazione è stato calcolato in modo errato. Pertanto, il tasso di copertura, ricalcolato secondo quanto predetto, sulla base dei dati esposti sulla certificazione, risulta inferiore alla percentuale minima prescritta dell'80 per cento.

05 Il tasso di copertura dei costi del servizio, indicato sulla certificazione in 80 per cento, risulta falsato da un errato arrotondamento. Quest'ultimo, infatti, va operato sui millesimi e non sulle unità, come effettuato dall'ente. Pertanto, il tasso di copertura, ricalcolato sulla base dei dati esposti sulla certificazione ed arrotondato secondo quanto predetto, risulta inferiore alla percentuale minima pescritta dell'80 per cento.

06 Il totale indicato alla voce impegni di spesa risulta inferiore alla somma dei singoli dati parziali che lo compongono. Pertanto, il tasso di copertura, ricalcolato sulla base dei dati parziali, risulta inferiore alla percentuale minima prescritta dell'80 per cento.

07 L'assenza di valori finanziari, in presenza dell'indicazione dell'esistenza del servizio e del codice tipo di gestione, non permette di dimostrare il raggiungimento del tasso di copertura minima dell'80 per cento, prescritto dalla legge.

ALLEGATO 3

PREFETTURA DI

Elenco enti a cui è stata irrogata la sanzione di legge per l'anno   sulla base della certificazione per la dimostrazione del tasso di copertura dei costi di alcuni servizi per l'anno

Numero	Denominazione ente sanzionato	Estremi provvedimento di sanzione	Codice motivo di sanzione (1)			
			Generico	Dom ind.	Net. urb.	Acq.
		N. DEL				
		N. DEL				
		N. DEL				
		N. DEL				
		N. DEL				
		N. DEL				
		N. DEL				
		N. DEL				
		N. DEL				
		N. DEL				

NOTA (1): Vedi allegato 2

, li

Il prefetto

92A3865

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 23 giugno 1992.

Indizione delle elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 146 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3, modificato dall'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775 e dall'art. 1 della legge 28 gennaio 1982, n. 8;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stato approvato il regolamento per l'elezione dei rappresentanti del personale nei consigli di amministrazione ed organi similari, ai sensi dell'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto l'art. 2 della legge 22 gennaio 1982, n. 8, che stabilisce in quattro anni la durata in carica dei rappresentanti del personale nei consigli di amministrazione;

Considerato che a norma del predetto regolamento occorre indire le elezioni per la nomina di otto rappresentanti del personale, di cui quattro titolari e quatro supplenti, in seno al consiglio di amministrazione di questo Ministero almeno cinque mesi prima della scadenza del mandato dei rappresentanti in carica;

Vista la comunicazione datata 14 marzo 1992, n. 86648/8, per mezzo della quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, ha indicato le date del 29 e 30 novembre 1992 quali giorni per lo svolgimento delle operazioni per l'elezione dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

Le elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono indette per i giorni 29 e 30 novembre 1992 ed avranno svolgimento il giorno 29 dalle ore 8 alle ore 20 ed il giorno 30 dalle ore 8 alle ore 14.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sentito il consiglio di amministrazione a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, saranno individuate le circoscrizioni elettorali e si procederà alla nomina della commissione elettorale centrale e di quelle circoscrizionali, stabilendone le sedi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero ai sensi dell'art. 3 del regolamento sopra citato.

Roma, 23 giugno 1992

Il Ministro: BODRATO

92A3866

DECRETO 31 luglio 1992.

Approvazione del modello unificato del marchio di fabbrica per gli oggetti costituiti da sostanze non metalliche rivestite di metalli preziosi mediante deposizione elettrogalvanica.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 30 gennaio 1968, n. 46, concernente la disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi;

Visto il regolamento per l'applicazione della citata legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496 e, in particolare, l'art. 55, come sostituito dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1992, n. 318, che rinvia ad un decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'approvazione del modello unificato del marchio di fabbrica da apporre sugli oggetti preziosi realizzati con procedimento di deposizione elettrogalvanica;

Ritenuta la necessità di provvedere, al fine di assicurare una maggior trasparenza del mercato dei metalli preziosi;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato il modello unificato del marchio particolare di fabbrica, previsto dall'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, come sostituito dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1992, n. 318, le cui caratteristiche normalizzate e le specifiche tecniche di dettaglio sono contenute nell'allegato che fa parte integrante del presente decreto. Con successivo provvedimento del Ministro dell'industria potranno disporsi gli aggiornamenti, le variazioni e le modifiche dell'allegato, in relazione alle esigenze che potranno in concreto manifestarsi.

Art. 2.

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione.

Roma, 31 luglio 1992

Il Ministro: GUARINO

ALLEGATO

MARCHIO PER LAVORI RECANTI RIVESTIMENTO IN METALLI PREZIOSI OTTENUTO CON TECNICA DEL DEPOSITO GALVANICO

1. I valori numerici, indicativi del peso del metallo prezioso depositato, sono realizzati nel centro dell'ottagono, in un alloggiamento rettangolare idoneo a ricevere i punzoncini recanti le cifre da imprimere.

2. Il marchio deve essere realizzato in un ottagono regolare inscritto in un cerchio di diametro d = 8 mm oppure di 7 mm.

3. L'indicazione in grammi, per i metalli preziosi costituenti il rivestimento, diversi dall'argento, deve essere riportata fino alla prima cifra decimale. Nei casi, invece, di rivestimento d'argento, tale indicazione deve essere limitata alle cifre intere.

4. La sigla del produttore, oltre che di tipo alfanumerico, può essere costituita dal logotipo del produttore medesimo.

5. L'impronta che costituisce il marchio particolare di cui al precedente numero 4 deve risultare incisa sull'oggetto e non impressa a rilievo.

6. La profondità dell'incisione relativa all'eventuale virgola non deve essere inferiore a quella degli altri caratteri e del contorno ottagonale.

7. In relazione alle esigenze degli oggetti da marchiare l'impronta può essere realizzata in una serie di due diverse grandezze, aventi le dimensioni indicate al numero 2.

92A3839

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 12 agosto 1992.

Patologie che possono trovare reale beneficio dalle cure termali e strumenti di controllo per evitare abusi.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il comma 4 dell'art. 16 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante «Disposizioni in materia di finanza pubblica»; che prevede che il Ministro della sanità, con proprio decreto, identifica le patologie che possono trovare reale beneficio dalle cure termali ed indica gli strumenti di controllo per evitare abusi;

Visto il comma 5 del richiamato art. 16 della legge n. 412 che disciplina la fruizione delle cure termali da parte dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, fuori dalle ferie e dai congedi ordinari prevedendo che le relative prescrizioni devono essere rilasciate con l'osservanza delle disposizioni ministeriali da emanare ai sensi del comma 4 dello stesso art. 16;

Considerati gli obiettivi di razionalizzazione e di contenimento della spesa pubblica propri delle richiamate disposizioni;

Visto l'elenco delle patologie, che possono trovare reale beneficio dalle cure termali, sottoposto alle valutazioni del Consiglio superiore di sanità, con relazione della Direzione generale degli ospedali datata 17 aprile 1992;

Visto il parere espresso dal predetto Consiglio nelle sedute del 26 maggio e 25 giugno 1992 (III sezione) e del 15 luglio 1992 (III e IV sezione);

Considerato che il predetto Consiglio, per molte delle patologie indicate nell'elenco proposto dalla Direzione generale degli ospedali, ha rilevato che mancano rigorosi studi scientifici controllati sull'efficacia delle stesse che permettano di dare specifiche indicazioni in merito e che, in assenza di tali dati, non è in grado di valutare il bilancio costo-beneficio del ricorso alla terapia termale rispetto ad altre;

Considerato che il predetto Consiglio ha individuato le patologie, che possono trovare reale beneficio dalle cure termali, tenendo conto dei dati disponibili, basati sull'esperienza clinica e su pubblicazioni nazionali, e del parere degli esperti ascoltati;

Considerato che il predetto Consiglio ha auspicato un attento e rigoroso studio controllato sull'efficacia del trattamento termale nelle diverse indicazioni già individuate nel parere e in altre eventuali patologie nonché una ulteriore revisione e verifica sulla base di tali risultati, da effettuarsi entro un biennio;

Ritenuto di conformarsi alle suesposte indicazioni del Consiglio superiore di sanità in particolare per quanto concerne le patologie che possono trovare reale beneficio dalle cure termali, già individuate dal predetto Consiglio, e per la verifica delle stesse entro un biennio sulla base degli studi controllati da effettuare;

Ritenuto per quanto concerne le patologie per le quali il Consiglio ha rilevato la mancanza di dati sull'efficacia della terapia termale, di riservarsi, tenuto anche conto delle richieste delle associazioni degli stabilimenti termali, di provvedere in via definitiva, sentito il Consiglio stesso, entro il 31 dicembre 1992 dopo aver acquisito dalle direzioni sanitarie degli stabilimenti termali interessati una relazione scientifica in materia;

Ritenuto, comunque, di escludere, per le predette patologie, la possibilità di fruire delle prestazioni termali al di fuori dei congedi ordinari e delle ferie annuali;

Considerato, per quanto concerne gli strumenti di controllo per evitare abusi, che l'area erogativa in cui gli abusi possono concretamente verificarsi è quella delle autorizzazioni ai lavoratori dipendenti;

Ritenuto, pertanto, di stabilire specifiche modalità di prescrizione delle cure termali per i lavoratori dipendenti fuori dalle ferie e dai congedi ordinari;

Atteso che il comma 5 del richiamato art. 16 della legge n. 412 limita la fruizione delle cure termali fuori dai congedi ordinari e dalle ferie ai casi in cui sia giudicato «determinante» un trattamento termale «tempestivo» per la «risoluzione» dell'affezione o dello stato patologico;

Considerato che il Consiglio superiore di sanità, nel richiamato parere, ha ritenuto che tali presupposti, propri di altri mezzi di cura, non possono essere considerati pertinenti alla terapia termale in ragione delle sue modalità di impiego e del carattere delle patologie interessate;

Ritenuto, conseguentemente, che tali presupposti debbano essere valutati con riferimento alle specifiche caratteristiche delle cure termali;

Ritenuto, al riguardo, di attenersi ai criteri desumibili dalla giurisprudenza della Corte costituzionale;

Decreta:

Art. 1

Identificazioni delle patologie che possono trovare reale beneficio dalle cure termali

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 16, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, le patologie, che possono trovare reale beneficio dalle cure termali, sono quelle identificate nell'elenco allegato al presente decreto.

2. L'elenco di cui al comma precedente ha validità fino al 30 giugno 1994. Gli stabilimenti termali interessati sono tenuti ad effettuare studi scientifici controllati sull'efficacia della terapia termale nelle diverse patologie indicate nell'elenco. Il Ministero della sanità procede, entro il 30 giugno 1994, alla revisione dell'elenco sulla base dei risultati dei predetti studi.

3. La fruizione di prestazioni termali con oneri a carico della finanza pubblica è ammessa esclusivamente per la terapia o la riabilitazione delle patologie identificate nell'elenco di cui al primo comma.

Art. 2

Condizioni e modalità di ammissione dei lavoratori subordinati a fruire delle cure termali al di fuori delle ferie e dei congedi ordinari.

1. Nella prescrizione di cui al comma 5 dell'art. 16 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, il medico specialista della USL o dell'INAIL deve esprimere, con riferimento alla specificità e/o gravità della malattia, allo stato evolutivo della stessa, alle modalità di effettuazione del trattamento termale e all'eventuale programma terapeutico o riabilitativo in cui il trattamento è inserito, un motivato giudizio sulla maggiore efficacia ed utilità terapeutica o riabilitativa della cura termale se non differita sino alle ferie e ai congedi ordinari. Il medico specialista indica nella prescrizione il termine massimo entro cui la cura termale deve iniziare; detto termine non può essere superiore a quello di cui all'art. 1, punto 8, del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito nella legge 25 gennaio 1990, n. 8.

2. La prescrizione dello specialista deve essere suffragata, salvo casi di conclamata evidenza clinica, da specifici accertamenti strumentali o di laboratorio.

3. Per essere ammessi a fruire del regime erogativo di cui al presente articolo i lavoratori interessati, salve le specifiche procedure INAIL, debbono presentare alla USL di residenza la relativa proposta del medico di base entro cinque giorni dalla data di redazione.

4. I lavoratori autorizzati debbono trasmettere, entro i termini di cui all'art. 15, comma 1, della legge 23 aprile 1981, n. 155, al proprio datore di lavoro copia della autorizzazione-impegnativa, rilasciata dalle USL di residenza, su cui, a cura della stessa USL, deve essere stampigliato evidente riferimento all'art. 16, comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 412; il medesimo documento, con acclusa copia della motivata prescrizione medico-specialistica, deve essere trasmesso, entro gli stessi termini, all'INPS dai lavoratori aventi diritto all'indennità economica.

5. La mancata osservanza delle disposizioni di cui ai precedenti comma comporta per il lavoratore la perdita dei benefici derivanti dallo specifico regime erogativo sul rapporto di lavoro e su quello previdenziale; i benefici medesimi non competono se la cura è effettuata presso uno stabilimento termale non convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

Art. 3.

Regime dei controlli

1. Gli stabilimenti termali convenzionati con le UU.SS.LL. sono tenuti a registrare tutte le cure erogate a mezzo di idonei sistemi di rilevamento nominativo (manuali, meccanici o elettronici). Il rilevamento deve essere effettuato all'atto dell'erogazione della prestazione. Per i soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 2 del presente decreto e per quelli che, a qualsiasi titolo, fruiscono del soggiorno alberghiero totalmente o parzialmente a carico di amministrazioni pubbliche, il rilevamento deve comprendere l'identificazione personale dell'assistito, da documentarsi in modi che consentano la verifica obiettiva della sua effettiva partecipazione ad ogni singola seduta di cura.

2. L'attestato di effettuazione delle cure termali, contenuto nell'apposito riquadro della sezione *B* della autorizzazione-impegnativa di cui all'art. 4 dello schema-tipo di convenzione vigente, fa fede delle evidenze registrate con le modalità di cui al comma 1 ed impegna la responsabilità dello stabilimento; all'attestato rilasciato ai lavoratori subordinati per le cure termali di cui all'art. 2 del presente decreto deve essere allegata, come sua parte integrante, una dichiarazione sottoscritta dal direttore sanitario dello stabilimento termale contenente la specifica delle prestazioni erogate, dei giorni in cui le stesse sono state effettuate nonché dei giorni di eventuale sospensione della cura per inattività dello stabilimento termale.

3. Le registrazioni e gli atti di cui ai precedenti commi debbono essere conservati per due anni.

4. Trascorsi centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il mancato rispetto delle prescrizioni di cui al presente articolo comporta per lo stabilimento termale l'automatica risoluzione della convenzione.

5. Fino alla compiuta realizzazione dei sistemi di rilevamento e documentazione di cui ai precedenti comma, i lavoratori subordinati autorizzati ai sensi dell'art. 2 del presente decreto debbono essere sottoposti almeno una volta a controllo in corso di cura, presso lo stabilimento termale, da parte degli organi ispettivi della USL convenzionata, su tempestiva segnalazione della USL di residenza; gli stessi controlli, relativamente agli aventi diritto all'indennità economica di malattia, possono essere effettuati dall'INPS.

Art. 4.

Norme transitorie

1. Fino al 31 dicembre 1992, la fruizione di prestazioni termali con oneri a carico della finanza pubblica è ammessa anche per la terapia o la riabilitazione di patologie non identificate nell'elenco allegato al presente decreto. I lavoratori dipendenti, pubblici o privati, non possono fruire di dette prestazioni fuori dai congedi ordinari e dalle ferie annuali.

2. Le direzioni sanitarie degli stabilimenti termali interessati devono trasmettere, entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, al Ministero della sanità - Direzione generale degli ospedali, una relazione scientifica sull'efficacia del trattamento termale nelle patologie di cui al comma precedente.

3. Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, dispone, entro il 31 dicembre 1992, l'inserimento, nell'elenco di cui all'art. 1 del presente decreto, delle patologie di cui al primo comma per le quali sia stato accertato che possono trovare un reale beneficio dalle cure termali.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 agosto 1992

Il Ministro: DE LORENZO

ELENCO DELLE PATOLOGIE CHE POSSONO TROVARE REALE BENEFICIO DALLE CURE TERMALI

Malattie reumatiche:

osteoartrosi ed altre forme degenerative;
reumatismi extra articolari;
reumatismi infiammatori in fase di quiescenza;
sindrome del Tunnel carpale.

Malattie delle vie respiratorie:

sindromi rinosinusitiche-bronchiali croniche;
bronchiectasie;
bronchiti croniche semplici o accompagnate a componente ostruttiva (con esclusione dell'asma e dell'enfisema avanzato, complicato da insufficienza respiratoria grave e o da cuore-polmonare cronico).

Malattie dermatologiche:

psoriasi (escluse le forme pustolosa, eritrodermica, inversa);
eczema e dermatite atopica (escluse le forme acute vescicolose ed essudative);
dermatite seborroica;
rosacea;
lichen ruber planus.

Malattie ginecologiche:

malattie infiammatorie pelviche recidivanti;
esiti di interventi chirurgici per via vaginale e per via addominale.

Malattie O.R.L.:

rinopatia vasomotoria;
faringotonsilliti croniche;
laringiti croniche;
sinusiti iperplastiche;
sinusiti croniche recidivanti;
stenosi tubarica;
otite catarrale cronica;
otite sierosa;
otiti croniche purulente non colesteatomatose.

Malattie dell'apparato gastroenterico:

dispepsia di origine gastroenterica e biliare;
sindrome dell'intestino irritabile nella varietà con stipsi.

91A3883

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

CIRCOLARE 6 agosto 1992, n. 30.

Modifica del paragrafo 6, punto 2, della circolare n. 10 del 27 giugno 1990 concernente «Applicazione delle norme comunitarie relative al prelievo di corresponsabilità sul latte bovino», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 20 luglio 1990.

L'art. 6, paragrafo 1, del regolamento CEE n. 1822/77 del 5 agosto 1977 stabilisce che all'atto della liquidazione dell'aiuto al latticello debba essere detratta dall'importo liquidato la somma da riscuotere a titolo di prelievo di corresponsabilità.

Lo stesso articolo prevede al paragrafo 2, che gli Stati membri possono, qualora sussistano difficoltà di ordine amministrativo, applicare un regime di riscossione diverso che presenti garanzie equivalenti.

In relazione alle suddette disposizioni, con circolare n. 10 del 27 giugno 1990 è stata indicata, tra l'altro, al paragrafo 6, punto 1, la documentazione che devono presentare all'AIMA le imprese che usufruiscono dell'aiuto al latticello per dimostrare l'assolvimento dell'obbligo in questione.

In particolare, al punto 2, è stato previsto che le imprese autorizzate al versamento annuale del prelievo di corresponsabilità presentino, ai fini del pagamento dell'aiuto al latticello: una dichiarazione contenente l'impegno a versare il prelievo entro il 14 maggio successivo alla fine dell'anno in causa.

In considerazione dell'acquisita esperienza procedurale ed al fine di migliorarne l'applicazione appare necessario modificare il predetto punto 2 del paragrafo 6, come segue:

«In deroga al comma precedente, le imprese che si avvalgono della autorizzazione di cui all'art. 4, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 1822/77, per il versamento annuale del prelievo di corresponsabilità, devono dichiarare nella domanda di aiuto l'importo del prelievo corrispondente alla quantità di latticello per il quale si chiede l'aiuto.

L'AIMA provvede al pagamento dell'aiuto al latticello per un importo pari alla differenza tra l'ammontare dell'aiuto suddetto e quello del prelievo di corresponsabilità dichiarato in domanda.

Il saldo dell'aiuto al latticello viene corrisposto dall'AIMA su domanda dell'impresa interessata, corredata dalla copia della ricevuta del versamento annuale del prelievo di corresponsabilità, da presentare entro trenta giorni dalla data del versamento medesimo».

Il Ministro: FONTANA

92A3871

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

CIRCOLARE 7 agosto 1992, n. 116.

Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 12 - Criteri e modalità per la concessione di contributi ai sensi delle leggi 21 dicembre 1961, n. 1552, 27 maggio 1975, n. 176 e 29 gennaio 1979, n. 5.

Ai soprintendenti e direttori degli istituti centrali

e, p.c.:

Al Gabinetto dell'on. Ministro

L'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, prevede la predeterminazione e la pubblicazione dei criteri e delle modalità circa la concessione di contributi da parte dello Stato a persone ed enti pubblici e privati.

Come è noto, questo Ministero, in applicazione della legge 21 dicembre 1961, n. 1552, corrisponde contributi, quale concorso dello Stato alla spesa sostenuta da enti e da privati, per l'esecuzione delle opere di restauro e conservazione dei beni culturali di proprietà non statale, sottoposti alla disciplina della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

In applicazione della citata legge n. 241, si confermano le disposizioni, già impartite con circolare n. 1685 del 13 marzo 1986.

In merito si rammenta che da allora l'erogazione dei contributi è disciplinata sia per quanto concerne la trattazione delle pratiche, che deve seguire lo stretto ordine cronologico di arrivo delle stesse a questo ufficio, sia per quanto attiene alla misura del contributo, pari, rispettivamente al trenta per cento e quaranta per cento a seconda che trattasi di beni privati o di enti pubblici ed assimilati a questi ultimi.

Tale misura discende, tuttavia, solo dalla limitata disponibilità di bilancio, sicché, qualora la situazione finanziaria lo permetta, resta possibile elevare tali aliquote, rispettivamente, al quaranta per cento ed al cinquanta per cento.

Il collaudo dovrà essere effettuato entro trenta giorni dall'ultimazione dei lavori e, comunque, dalla data della richiesta dell'interessato ed inviato immediatamente a questo Ministero.

Si conferma, inoltre, che le opere ammissibili a contributo sono quelle concernenti il restauro e la conservazione dei beni, con esclusione, quindi, delle opere di riuso ed adeguamento funzionale.

Si ribadisce la procedura per l'applicazione della legge in esame nelle due fasi: preventiva e consuntiva, con la possibilità di richiedere il contributo per un progetto generale ripartito, nella fase consuntiva, in lotti funzionali. Vengono allegati gli elenchi della documentazione da produrre per ciascuna fase, nonché gli schemi delle richieste e degli atti da adottare.

Con l'occasione si ricorda che la legge 27 maggio 1975, n. 176, ha esteso la possibilità di concedere contributi statali ad enti o istituti legalmente riconosciuti, per la realizzazione di opere di prevenzione contro i furti e l'incendio dei beni sottoposti alla predetta legge 1° giugno 1939, n. 1089, per la cui concessione valgono le medesime norme procedurali.

Per quanto concerne, infine, la richiesta e l'erogazione di contributi a favore di enti ed associazioni culturali per mostre ed attività museali e di promozione culturale, si richiama l'attenzione delle SS.LL. sull'allegato 10.

Il direttore generale

ALLEGATO 1

LEGGE 21 dicembre 1961, n. 1552
Contributo - Preventivo - Beni immobili

DOCUMENTAZIONE PRELIMINARE

1) Domanda in carta da bollo con l'indicazione delle generalità del richiedente, del luogo e data di nascita, della residenza e del codice fiscale.

2) Certificato rilasciato dall'ufficio tecnico erariale - originale o copia conforme dal quale risulti la proprietà dell'immobile: se necessario integrato con l'atto di compravendita (per copia conforme) da cui risulti il mancato esercizio della prelazione (art. 30 della legge 1° giugno 1939, n. 1089), e o atto di successione ereditaria.

3) Dichiarazione da cui risulti la proprietà del «luogo sacro pubblico» rilasciata dalla curia vescovile - per i certificati ufficio tecnico erariale di «aree e enti urbani promiscui».

4) Copia conforme del provvedimento di approvazione del progetto di restauro ai sensi dell'art. 18 della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

5) Preventivo di spesa debitamente approvato dal Soprintendente con la seguente formula: Visto si approvano le opere e i prezzi per un importo di L. .... con l'esclusione degli importi di cui ai punti .... e o con le correzioni apportate.

6) Relazione tecnica del soprintendente sugli interventi con riferimento alla metodologia e ai criteri di restauro adottati.

7) Relazione storico-artistica del soprintendente.

8) Dichiarazione del richiedente relativa alla destinazione d'uso dell'immobile prima e dopo i lavori, con attestazione del soprintendente sulla compatibilità dell'uso con la natura del bene.

9) Copia del decreto di vincolo o dell'atto di declaratoria ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, con gli estremi di notificazione, o dichiarazione della soprintendenza da cui risulti che l'immobile è vincolato ai sensi dell'art. 4 della citata legge n. 1089 del 1939.

10) Schede fotografiche originali pre opera: d'insieme, interni ed esterni, vistate dal soprintendente.

11) Rilevazione grafica dello stato attuale e di progetto con l'indicazione delle zone interessate all'intervento e di cui al preventivo di spesa.

ALLEGATO 1 *a*

LEGGE 21 dicembre 1961, n. 1552
Contributo - Preventivo - Beni mobili

DOCUMENTAZIONE PRELIMINARE

1) Domanda in carta da bollo con l'indicazione delle generalità del richiedente, del luogo e data di nascita, della residenza e del codice fiscale.

2) Certificato rilasciato dall'ufficio tecnico erariale - originale o copia conforme dal quale risulti la proprietà dell'immobile: se necessario integrato con l'atto di compravendita (per copia conforme) da cui risulti il mancato esercizio della prelazione (art. 30 della legge 1° giugno 1939 n. 1089), e o atto di successione ereditaria.

3) Preventivo di spesa debitamente approvato dal Soprintendente con la seguente formula: Visto si approvano le opere e i prezzi per un importo di L. .... con l'esclusione degli importi di cui ai punti .... e/o con le correzioni apportate.

4) Relazione tecnica del soprintendente sugli interventi con riferimento alla metodologia e ai criteri di restauro adottati.

5) Relazione storico-artistica del soprintendente.

6) Copia del decreto di vincolo o dell'atto di declaratoria ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, con gli estremi di notificazione, o dichiarazione della soprintendenza da cui risulti che l'immobile è vincolato ai sensi dell'art. 4 della citata legge n. 1089 del 1939.

7) Schede fotografiche originali pre opera: d'insieme e particolareggiate.

ALLEGATO 2

LEGGE 21 dicembre 1961, n. 1552
Contributo - Consuntivo - Beni immobili

DOCUMENTAZIONE CONSUNTIVA

1) Domanda in carta da bollo con l'indicazione delle generalità del richiedente, del luogo e data di nascita, della residenza e del codice fiscale.

2) Per i privati proprietari:

a) procura speciale sia per la riscossione del contributo che per la firma di tutti gli atti in caso di multiproprietà (facoltativo);

b) atto di successione e certificato di morte per gli intestatari deceduti e risultanti nel certificato ufficio tecnico erariale;

c) autorizzazione del giudice tutelare (sia per la riscossione del contributo che per la firma di tutti gli atti) per i proprietari minorenni.

3) Dichiarazione in base al disposto dell'art. 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, per tutti gli enti previsti dalla legge medesima.

4) C/c postale automatizzato intestato all'ente proprietario come risultante dal certificato ufficio tecnico erariale.

5) Consuntivo di spesa giurato con l'indicazione degli interventi, delle quantità, prezzi unitari e totali, debitamente vistato dal competente soprintendente, per approvazione e per congruità dei prezzi.

6) Certificato di collaudo dei lavori eseguiti, rilasciato dal soprintendente (allegato 3).

7) Certificato di nulla osta al pagamento del contributo ministeriale rilasciato dal soprintendente (allegato 4).

8) Relazione tecnico scientifica concernente i lavori eseguiti firmata dal soprintendente.

9) Convenzione in carta legale in quadruplice copia con la firma dell'interessato autenticata dal notaio e recante il numero di repertorio (allegato 8) o certificato di esonero dalla convenzione già registrata (allegato 9).

10) Dichiarazione di pubblico godimento rilasciata dal soprintendente.

11) Dichiarazione assenza contributi (allegati 5, 6 e 7).

12) Schede fotografiche post opera: d'insieme particolareggiate interni ed esterni vistate dal soprintendente.

13) Rivelazione grafica dello stato attuale e di progetto vistata dal soprintendente.

14) Documenti aggiuntivi per le persone giuridiche e o società:

a) atto costitutivo o statuto in fotocopia autenticata;

b) certificato di nascita o residenza del legale rappresentante;

c) c/c postale automatizzato intestato alla società come risulta dal certificato ufficio tecnico erariale;

d) certificato di iscrizione alla camera di commercio;

e) certificato di stato fallimentare rilasciato dal tribunale;

f) certificazione antimafia rilasciata dalla pretura in base alla legge 19 marzo 1990, n. 55, art. 7;

g) godimento di vigenza della società e della carica sociale del rappresentante legale.

I documenti di cui ai punti *d), e), f)* e *g)*, avendo validità di mesi 3, saranno richiesti dopo la determinazione del contriburo da erogare.

ALLEGATO 2/*a*

LEGGE 21 dicembre 1961, n. 1552
Contributo - Consuntivo - Beni mobili

DOCUMENTAZIONE CONSUNTIVA

1) Domanda in carta da bollo con l'indicazione delle generalità del richiedente, del luogo e data di nascita, della residenza e del codice fiscale.

2) Per i privati proprietari:

a) procura speciale sia per la riscossione del contributo che per la firma di tutti gli atti in caso di multiproprietà (facoltativo);

b) atto di successione e certificato di morte per gli intestatari deceduti e risultanti nel certificato ufficio tecnico erariale;

c) autorizzazione del giudice tutelare (sia per la riscossione del contributo che per la firma di tutti gli atti) per i proprietari minorenni.

3) Dichiarazione in base al disposto dell'art. 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, per tutti gli enti previsti dalla legge medesima.

4) C/c postale automatizzato intestato all'ente proprietario come risultante dal certificato ufficio tecnico erariale.

5) Consuntivo di spesa giurato con l'indicazione degli interventi, delle quantità, prezzi unitari e totali, debitamente vistato dal competente soprintendente, per approvazione e per congruità dei prezzi.

6) Certificato di collaudo dei lavori eseguiti, rilasciato dal soprintendente (allegato 3/*a*).

7) Certificato di nulla osta al pagamento del contributo ministeriale rilasciato dal soprintendente (allegato 4).

8) Relazione tecnico scientifica concernente i lavori eseguiti firmata dal soprintendente.

9) Dichiarazione di pubblico godimento rilasciata dal soprintendente.

10) Dichiarazione assenza contributi (allegati 5, 6 e 7).

11) Schede fotografiche post opera: d'insieme particolareggiate vistate dal soprintendente.

ALLEGATO 3

LEGGE 21 dicembre 1961, n. 1552
Contributo - Beni immobili

MINISTERO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Soprintendenza per i beni ....

Lavori di ....

Proprietà ....

RELAZIONE VERBALE DI VISITA - CERTIFICATO DI COLLAUDO

Relazione:

Perizia redatta dal .... per un importo di L. .... nella quale era prevista l'esecuzione dei lavori di .... Il progetto è stato approvato dalla soprintendenza e trasmesso al Ministero per i beni culturali e ambientali con nota n. ....del .... Il suddetto Ministero ha concesso la promessa di contributo con nota n. .... del .... Detti lavori sono stati eseguiti sotto la diretta sorveglianza della soprintendenza.

Contabilità finale:

Dal consuntivo di spesa redatto dal.. in data .... risulta che i lavori eseguiti ammontano a nette L. ....

Revisione tecnico-contabile:

La revisione tecnico-contabile è stata eseguita in data.............. dal ....

Collaudatore:

Con ordine del soprintendente in data.......................... è stato incaricato del collaudo il sottoscritto.. della soprintendenza per i beni..

Visita di collaudo:

La visita di collaudo ha avuto luogo il giorno ....

Oltre al sottoscritto sono intervenuti alla visita i signori..........
....

Operazioni effettuate:

Con la scorta dei documenti di contabilità, alla presenza continua degli intervenuti si è proceduto preliminarmente ad una ricognizione formale delle opere eseguite che consistono principalmente..............

Sono stati effettuati controlli di misure relativi alle varie categorie di lavori, trovandole tutte, in generale, valutabili e corrispondenti alle misure e forniture riportate nel consuntivo di spesa.

Si è constatato inoltre, che in generale, le opere eseguite e i materiali corrispondono a quelli concordati, riscontrando l'esecuzione a regola d'arte di tutti i lavori e il buon funzionamento di tutte le opere.

Certificato di collaudo:

Tutto quanto sopra premesso e considerato:

Visto che i lavori e forniture corrispondono, in generale alle previsioni, alle approvazioni e sono di stretto carattere restaurativo e conservativo;

Visto che i lavori medesimi sono stati eseguiti a regola d'arte e che si trovano in buono stato di conservazione;

Visto che a quanto è stato possibile accertare lo stato di fatto delle opere sono corrispodenti alle annotazioni contabili;

Visto che i prezzi applicati sono ritenuti congrui in rapporto ai costi della mano d'opera e dei materiali dell'anno ....; nella provincia di ....;

Visto che sono stati eseguiti i prescritti riscontri della contabilità consuntiva;

Visto che in seguito a tali riscontri, alle risultanze della visita, alle altre operazioni di collaudo, l'importo netto di tutte le opere e prestazioni eseguite resta determinato in L. ....

Il sottoscritto collaudatore certifica

che i lavori di .... realizzati direttamente a proprie spese da ....
....
sono collaudabili come in effetti con il presente atto collauda, valutando l'importo complessivo in L. .... sul quale potrà essere pagato il contributo, salvo la prescritta approvazione superiore del presente atto.

Data............................

Il collaudatore

....

Timbro tondo

Visto, *il soprintendente*

....

ALLEGATO 3/a

LEGGE 21 dicembre 1961, n. 1552
Contributo. - Beni mobili

MINISTERO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Soprintendenza per i beni...

Lavori di..

Proprietà ....

RELAZIONE VERBALE DI VISITA - CERTIFICATO DI COLLAUDO

Relazione:

Perizia redatta dal .... per un importo di L. .... nella quale era prevista l'esecuzione dei lavori di .... Il progetto è stato approvato dalla soprintendenza e trasmesso al Ministero per i beni culturiali e ambientali con nota n. .... del .... Il suddetto Ministero ha concesso la promessa di contributo con nota n. .... del .... Detti lavori sono stati eseguiti sotto la diretta sorveglianza della soprintendenza.

Contabilità finale:

Dal consuntivo di spesa redatto dal.. in data .... risulta che i lavori eseguiti ammontano a nette L. ....

Revisione tecnico-contabile:

La revisione tecnico-contabile è stata eseguita in data.............. dal ....

Collaudatore:

Con ordine del soprintendente in data.......................... è stato incaricato del collaudo il sottoscritto.. della soprintendenza per i beni..

Visita di collaudo:

La visita di collaudo ha avuto luogo il giorno..........................

Oltre al sottoscritto sono intervenuti alla visita i signori..........
....

Operazioni effettuate:

Con la scorta dei documenti di contabilità, alla presenza continua degli intervenuti si è proceduto preliminarmente ad una ricognizione formale delle opere eseguite che consistono principalmente..............

Sono stati effettuati controlli di misure relativi alle varie categorie di lavori, trovandole tutte, in generale, valutabili e corrispondenti alle misure e forniture riportate nel consuntivo di spesa.

Si è constatato inoltre, che in generale, le opere eseguite e i materiali corrispondono a quelli concordati, riscontrando l'esecuzione a regola d'arte di tutti i lavori e il buon funzionamento di tutte le opere.

Certificato di collaudo:

Tutto quanto sopra premesso e considerato:

Visto che i lavori e forniture corrispondono, in generale alle previsioni, alle approvazioni e sono di stretto carattere restaurativo e conservativo;

Visto che i lavori medesimi sono stati eseguiti a regola d'arte e che si trovano in buono stato di conservazione;

Visto che a quanto è stato possibile accertare lo stato di fatto delle opere sono corrispodenti alle annotazioni contabili;

Visto che i prezzi applicati sono ritenuti congrui in rapporto ai costi della mano d'opera e dei materiali dell'anno ....; nella provincia di ....;

Visto che sono stati eseguiti i prescritti riscontri della contabilità consuntiva;

Visto che in seguito a tali riscontri, alle risultanze della visita, alle altre operazioni di collaudo, l'importo netto di tutte le opere e prestazioni eseguite resta determinato in Lit. ....

Il sottoscritto collaudatore certifica

che i lavori di .... realizzati direttamente a proprie spese da ....
....
sono collaudabili come in effetti con il presente atto collauda, valutando l'importo complessivo in L. .... sul quale potrà essere pagato il contributo, salvo la prescritta approvazione superiore del presente atto.

Data.......................

Il collaudatore

....

Timbro tondo

Visto, *il soprintendente*

....

ALLEGATO 4

LEGGE 21 dicembre 1961, n. 1552
Contributo

MINISTERO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Soprintendenza per i beni..

CERTIFICATO DI NULLA-OSTA AL PAGAMENTO

Proprietà ....

Lavori...

Il sottoscritto soprintendente

1) Visto il provvedimento di vincolo ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089 ovvero vista la dichiarazione che l'edificio sopracitato rientra tra quelli previsti dall'art. 4 della legge 1° giugno 1939, n. 1089:

2) Visto il certificato rilasciato dall'ufficio tecnico erariale in data .... dal quale risulta che l'edificio in questione è di proprietà del...............................
ovvero vista la dichiarazione rilasciata ....
dalla quale risulta che il bene mobile in questione è di proprietà...
....
ovvero visto l'atto di vendita rep.............................. fasc...............
del .... dal quale risulta che il sig..................
ha venduto l'immobile al ....
e che non è stata esercitata per detto immobile la prelazione da parte di questo Ministero;

3) Vista la contabilità in data.......................................
per l'ammontare di Lit.................................... per i lavori eseguiti a cura e spese del..
per il restauro conservativo del.......................................
sito in...

4) Visto il consuntivo di spesa vistato per la congruità dei prezzi;

5) Visto il certificato di collaudo delle opere eseguite, emesso dal
....
in data ....;

6) Vista la dichiarazione di assenza di altri contributi in data.
....;

7) Vista la dichiarazione di pubblica godibilità datata.............
ovvero visto l'atto di convenzione sottoscritto dal......................
in data .... rep. n.................................
ovvero visto l'atto di convenzione in data...............................
registrato il ....;

8) Visto il certificato rilasciato dall'amministratore PP.TT. di...
.... che attesta l'esistenza del c/c postale n. ....
intestato a...
che il sig.................................., risiede in ....
via ....

Certifica che nulla osta al pagamento

del contributo ministeriale quale partecipazione alle spese sostenute direttamente dal proprietario per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi.

Data.......................

Timbro tondo

il soprintendente

....

ALLEGATO 5

LEGGE 21 dicembre 1961, n. 1552
Contributo

Soprintendenza...

DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONTRIBUTI
(Persone fisiche e giuridiche)

Oggetto:...
Il sottoscritto...
nato a ....
il................................ codice fiscale ....
residente in ....
via .... proprietario dell'immobile di interesse artistico e storico situato in..................................
....
via ....
al nuovo catasto edilizio urbano alla partita n............................
foglio .... part..
restaurato a parziale carico dello Stato,
dichiara sotto la propria responsabilità:

1) di non aver mai chiesto nè ottenuto alcun contributo da parte di privati o enti pubblici e/o privati per i lavori di restauro e ripristino architettonico eseguiti dal sottoscritto al ....
....
(specificare le parti sottoposte all'intervento restaurativo) dell'immobile in epigrafe per un importo di L...............................;

2) di aver/non aver usufruito dei benefici di cui all'art. 3 della legge 2 agosto 1982, n. 512, in materia di sgravio fiscale delle spese sostenute per il restauro, per un importo di L...............................

Data......................

....

ALLEGATO 6

LEGGE 21 dicembre 1961, n. 1552
Contributo

DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONTRIBUTI
(Enti ecclesiastici)

Oggetto...
Il sottoscritto...
nato a ....
il................................ residente in ....
via .... in qualità di ....
.... dell'immobile di interesse artistico e storico situato in ....
via ....
al nuovo catasto edilizio urbano alla partita n............................
foglio .... part..
restaurato a parziale carico dello Stato

Dichiara

sotto la propria responsabilità di non aver mai chiesto né ottenuto alcun contributo da parte di privati o enti pubblici e/o privati per i lavori di restauro e ripristino architettonico eseguiti dal sottoscritto al..........
.... (specificare le parti sottoposte all'intervento restaurativo) dell'immobile in epigrafe per un importo totale di L. ....

Data ....

....

Curia vescovile di...
Visto per l'autenticità della firma e la veridicità di quanto sopra dichiarato.

Data ....

....

ALLEGATO 7

LEGGE 21 dicembre 1961, n. 1552
Contributo

DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONTRIBUTI
(Enti pubblici)

Oggetto: ....

Il sottoscritto ....
nato a ....
il .... residente in ....
via .... in qualità di ....
.... dell'immobile di interesse artistico e storico situato in ....
via .... al nuovo catasto edilizio urbano alla partita n. ....
.... foglio .... part. ....
restaurato a parziale carico dello Stato.

Dichiara

sotto la propria responsabilità di non aver mai chiesto né ottenuto alcun contributo da parte di privati o enti pubblici e/o privati per i lavori di restauro e ripristino architettonico eseguiti dal sottoscritto al.......... .... (specificare le parti sottoposte all'intervento restaurativo) dell'immobile in epigrafe per un importo totale di Lit. ....

Data..

....

ALLEGATO 8

LEGGE 21 dicembre 1961, n. 1552
Contributo

ATTO DI CONVENZIONE
(in carta legale in quadruplice copia)

In riferimento a quanto stabilito dalla legge 21 dicembre 1961 n. 1552 (art. 3, comma terzo), tra il Ministero per i beni culturali e ambientali ed il signor.. proprietario del fabbricato distinto al catasto alla partita n. .... foglio n. .... part. n. .... sito in .... restaurato a parziale carico dello Stato, si convengono le seguenti modalità per rendere accessibile il medesimo.

La visita potrà avvenire.. (specificare i locali aperti al pubblico, il mese, il giorno e l'orario).

Ogni aventuale onere derivante dall'applicazione del presente atto di convenzione farà carico al proprietario.

Lo Stato non potrà essere ritenuto responsabile per qualsiasi danno che dovesse verificarsi a persone o a cose durante l'orario di visita stabilito dal presente atto di convenzione.

In caso di mancato o inesatto adempimento degli obblighi oggetto alla presente convenzione, l'Amministrazione dei beni culturali e ambientali provvederà all'integrale recupero, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, delle somme elargite per le opere di conservazione e restauro dell'immobile sopra descritto.

La presente convenzione verrà trascritta presso la competente conservatoria dei registri immobiliari di ....

Data ....

....

N.B. — La firma del proprietario dovrà essere autenticata con atto notarile recante il numero di repertorio.

La convenzione verrà restituita, dopo la concessione del contributo per la trascrizione alla conservatoria dei registri immobiliari.

Gli istituti periferici sono tenuti a comunicare all'ufficio centrale l'avvenuta trascrizione dell'atto con i relativi estremi.

ALLEGATO 9

LEGGE 21 dicembre 1961, n. 1552
Contributo

Il sottoscritto soprintendente ai beni ....
....

Dichiara

che l'immobile ....
sito in provincia di ....
comune di .... fraz. di ....
distinto nel nuovo catasto edilizio urbano al foglio .... part. ....
di proprietà/comproprietà di ....
....

è stato oggetto di notifica in forma amministrativa, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, con decreto ministeriale del ....;

è accessibile al pubblico nei giorni ...... dalle ore .... alle ore .... limitatamente ....
per effetto dell'atto di convenzione in data ....
al n. .... vol. .... mod. ....
atti .... registrato dalla conservatoria dei registri immobiliari di ....

Data ....

Il soprintendente

....

ALLEGATO 10

CONTRIBUTI PER MOSTRE, ATTIVITÀ MUSEALI E DI PROMOZIONE CULTURALE

Gli enti pubblici e privati che intendono fruire dei contributi per mostre, per attività museali e di promozione culturale sono tenuti a presentare entro il 31 marzo di ogni anno la sottoelencata documentazione:

1) Domanda in carta legale.

2) Atto costitutivo e statuto.

3) Programma della manifestazione espositiva (o dell'attività museale o di promozione culturale) corredato dal piano scientifico e dal piano finanziario.

4) Relazione sull'attività svolta nel precedente triennio corredata da eventuali atti e pubblicazioni.

5) Relazione programmatica per il triennio successivo all'anno in corso.

Il Ministero provvederà ad istruire le istanze pervenute, riservandosi la facoltà di integrare la documentazione acquisita con il parere dell'ufficio periferico e a comunicare le richieste accolte e quelle respinte.

L'Amministrazione provvederà a redigere il piano annuale dei contributi da effettuare compatibilmente con le disponibilità di bilancio e secondo i seguenti criteri di ordine generale:

la validità scientifica dell'iniziativa;

le caratteristiche di promozione culturale dell'iniziativa anche in relazione al contesto territoriale e ambientale.

I suddetti criteri sono accertati dalla documentazione presentata, e dagli eventuali pareri espressi dagli organi periferici competenti.

Può essere richiesto il parere di esperti su casi che presuppongono una competenza specifica.

Sono tenuti presenti i contributi già erogati negli anni precedenti e quelli richiesti o ricevuti per l'iniziativa presentata, nonché le assegnazioni eventualmente concesse a diverso titolo dall'Amministrazione.

I contributi assegnati saranno erogati in due tempi: la prima metà entro il primo semestre dell'anno cui le domande si riferiscono, la seconda metà a presentazione del bilancio consuntivo.

92A3841

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione

La Camera dei deputati è convocata in 42ª seduta pubblica per venerdì 21 agosto 1992, alle ore diciotto, con il seguente

Ordine del giorno:

Comunicazioni del Presidente.

92A3930

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 25 giugno 1992:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Ceramica nuova D'Agostino, con sede in Salerno, unità di Salerno, per il periodo dal 12 giugno 1991 all'11 dicembre 1991.

Istanza aziendale presentata il 26 ottobre 1991 con decorrenza 12 giugno 1991.

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale con effetto dal 12 giugno 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Ceramica nuova D'Agostino, con sede in Salerno, unità di Salerno, per il periodo dal 12 dicembre 1991 al 7 giugno 1992.

Istanza aziendale presentata il 24 dicembre 1991 con decorrenza 12 dicembre 1991.

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Carrozzeria Bertone, con sede in Torino, unità di Grugliasco (Torino), per il periodo dal 30 settembre 1991 al 29 marzo 1992.

Istanza aziendale presentata il 20 novembre 1991 con decorrenza 30 settembre 1991.

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale con effetto dal 30 settembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Carrozzeria Bertone con sede in Torino, unità di Grugliasco (Torino), per il periodo dal 30 marzo 1992 al 27 settembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1992 con decorrenza 30 marzo 1992.

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Abla Fashion For Men, con sede in Grumo Nevano (Napoli), unità di Grumo Nevano (Napoli), per il periodo dal 14 ottobre 1991 al 12 aprile 1992.

Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1991 con decorrenza 8 febbraio 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 5 maggio 1992 n. 12108/5.

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Gallino gomma, dal 25 ottobre 1991 Saiag divisione Cobra, con sede in Ciriè (Torino), unità di Cavaglià (Vercelli), per il periodo dal 29 luglio 1991 al 26 gennaio 1992.

Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1991 con decorrenza 29 luglio 1991.

7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale con effetto dal 29 luglio 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Gallino Gomma, dal 25 ottobre 1991 Saiag divisione Cobra, con sede in Ciriè (Torino), unità di Cavaglià (Vercelli), per il periodo dal 27 gennaio 1992 al 26 luglio 1992.

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1992 con decorrenza 27 gennaio 1992.

8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Laminati plastici e rivestimenti - L.P.R., con sede in Torino, unità di Nichelino e Pont Canavese (Torino), per il periodo dal 29 luglio 1991 al 26 gennaio 1992.

Istanza aziendale presentata il 12 settembre 1991 con decorrenza 29 luglio 1991.

9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale con effetto dal 29 luglio 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Laminati plastici e rivestimenti - L.P.R., con sede in Torino, unità di Nichelino e Pont Canavese (Torino), per il periodo dal 27 gennaio 1992 al 26 luglio 1992.

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1992 con decorrenza 27 gennaio 1992.

10) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Carraro, con sede in Campodarsego (Padova), unità di Campodarsego (Padova), per il periodo dal 16 settembre 1991 al 15 marzo 1992.

Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1991 con decorrenza 16 settembre 1991.

11) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. I.T.C. - Industria termotecnica campana, con sede in S. Giorgio a Cremano (Napoli), unità di S. Giorgio a Cremano (Napoli), per il periodo dal 2 settembre 1991 al 1° marzo 1992.

Istanza aziendale presentata il 16 ottobre 1991 con decorrenza 2 settembre 1991.

12) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Pierrel, con sede in Capua (Caserta), unità di Capua (Caserta), per il periodo dal 2 settembre 1991 al 1° marzo 1992.

Istanza aziendale presentata il 30 settembre 1991 con decorrenza 2 settembre 1991.

13) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Argom, con sede in Arzano (Napoli), unità di Arzano (Napoli), per il periodo dal 22 luglio 1991 al 21 gennaio 1992.

Istanza aziendale presentata il 10 agosto 1991 con decorrenza 2 luglio 1991.

14) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale con effetto dal 22 luglio 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Argom, con sede in Arzano (Napoli), unità di Arzano (Napoli), per il periodo dal 22 gennaio 1992 al 19 luglio 1992.

Istanza aziendale presentata il 18 febbraio 1992 con decorrenza 22 gennaio 1992.

15) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sambonet, con sede in Vercelli, unità di Vercelli, per il periodo dal 26 agosto 1991 al 23 febbraio 1992.

Istanza aziendale presentata il 30 settembre 1991 con decorrenza 26 agosto 1991.

16) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale con effetto dal 26 agosto 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sambonet, con sede in Vercelli, unità di Vercelli, per il periodo dal 24 febbraio 1992 al 23 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 20 marzo 1992 con decorrenza 24 febbraio 1992.

17) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Magliola Antonio & Figli, con sede in Santhià (Vercelli), unità di Santhià (Vercelli), per il periodo dal 30 settembre 1991 al 29 marzo 1992.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1991 con decorrenza 30 settembre 1991.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

18) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale con effetto dal 30 settembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Magliola Antonio & Figli, con sede in Santhià (Vercelli), unità di Santhià (Vercelli), per il periodo dal 30 marzo 1992 al 27 settembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 22 aprile 1992 con decorrenza 30 marzo 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

19) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Herno, con sede in Lesa (Novara), unità di Lesa (Novara) e Torino, per il periodo dal 9 settembre 1991 all'8 marzo 1992.

Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1991 con decorrenza 9 settembre 1991.

20) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Imos Italia, con sede in Torino, unità di Caselette (Torino), per il periodo dal 28 ottobre 1991 al 26 aprile 1992.

Istanza aziendale presentata il 20 dicembre 1991 con decorrenza 28 ottobre 1991.

21) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Officine casertane, con sede in Napoli, unità di S. Nicola La Strada (Caserta), per il periodo dal 1° gennaio 1992 al 28 giugno 1992.

Istanza aziendale presentata il 21 gennaio 1992 con decorrenza 1° gennaio 1992.

22) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. G.F.T. donna, con sede in Torino, unità di corso Vigevano, 35 (Torino); Ozegna (Torino); Strada Settimo, 370/S (Torino); via Mantova, 19 (Torino), per il periodo dal 3 febbraio 1992 al 2 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 5 febbraio 1992 con decorrenza 3 febbraio 1992.

23) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Alcatel cavi, con sede in Battipaglia (Salerno), unità di Borgo Piave (Latina), per il periodo dal 6 gennaio 1992 al 5 luglio 1992.

Istanza aziendale presentata il 24 gennaio 1992 con decorrenza 6 gennaio 1992.

24) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Officine meccaniche Bartiromo, con sede in Nocera Superiore (Salerno), unità di Nocera Superiore (Salerno), per il periodo dal 2 settembre 1991 al 1° marzo 1992.

Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1991 con decorrenza 2 settembre 1991.

25) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale con effetto dal 23 settembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.a.s. L'Impronta di G. Autiero & C., con sede in Napoli, unità di Casandrino (Napoli), per il periodo dal 7 novembre 1991 al 22 marzo 1992.

Istanza aziendale presentata il 14 novembre 1991 con decorrenza 23 settembre 1991.

Art. 2, comma 4, legge n. 233/1991.

26) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Lanificio Ermenegildo Zegna, con sede in Trivero (Vercelli), unità di Trivero (Vercelli), per il periodo dal 6 gennaio 1992 al 5 luglio 1992.

Istanza aziendale presentata il 14 gennaio 1992 con decorrenza 6 gennaio 1992.

27) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. R.F.T., con sede in Torino, unità di Villanova d'Asti (Asti), per il periodo dal 31 dicembre 1991 al 28 giugno 1992.

Istanza aziendale presentata il 19 febbraio 1992 con decorrenza 30 dicembre 1991.

28) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Procond elettronica, con sede in Longarone (Belluno), unità di Longarone (Belluno), per il periodo dal 22 ottobre 1991 al 19 aprile 1992.

Istanza aziendale presentata il 22 novembre 1991 con decorrenza 22 ottobre 1991.

29) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.a.s. Maglificio Arcomap, con sede in Carrara S. Stefano (Padova), unità di Carrara S. Stefano (Padova), per il periodo dal 29 aprile 1991 al 28 ottobre 1991.

Istanza aziendale presentata il 18 novembre 1991 con decorrenza 29 aprile 1991.

30) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale con effetto dal 29 aprile 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.a.s. Maglificio Arcomap, con sede in Carrara S. Stefano (Padova), unità di Carrara S. Stefano (Padova), per il periodo dal 29 ottobre 1991 al 26 aprile 1992.

Istanza aziendale presentata il 18 novembre 1991 con decorrenza 29 ottobre 1991.

31) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.n.c. M.A.P. - Manifattura O. Arcolin & C. Padova, con sede in Campo San Martino (Padova), unità di Albignasego (Padova), per il periodo dal 24 giugno 1991 al 20 dicembre 1991.

Istanza aziendale presentata il 19 novembre 1991 con decorrenza 24 giugno 1991.

32) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Talco Val Chisone, con sede in Pinerolo (Torino), unità nella provincia di Torino, per il periodo dal 4 novembre 1991 al 3 maggio 1992.

Istanza aziendale presentata il 24 dicembre 1991 con decorrenza 4 novembre 1991.

33) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. I.A.O. - Industrie riunite ex I.T.T., con sede in Beinasco (Torino), sede centrale di Beinasco (Torino), Wai assauto (Asti), per il periodo dal 30 dicembre 1991 al 28 giugno 1992.

Istanza aziendale presentata il 23 gennaio 1992 con decorrenza 30 dicembre 1991.

34) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Siderurgica Villavernia, con sede in Genova, unità di Villavernia (Alessandria), per il periodo dal 4 novembre 1991 al 3 maggio 1992.

Istanza aziendale presentata l'11 ottobre 1991 con decorrenza 4 novembre 1991.

35) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. S.I.A.P.A. (Gruppo Federconsorzi), con sede in Napoli, unità nazionali, per il periodo dal 2 settembre 1991 al 1° marzo 1992.

Istanza aziendale presentata il 22 ottobre 1991 con decorrenza 2 settembre 1992.

36) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Colorphotò, con sede in Castelletto (Torino), unità di Castelletto (Torino), per il periodo dal 28 ottobre 1991 al 26 aprile 1992.

Istanza aziendale presentata il 5 novembre 1991 con decorrenza 28 ottobre 1991.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

37) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Bossi, con sede in Mortara (Pavia), unità di Cameri (Novara), per il periodo dal 18 novembre 1991 al 17 maggio 1992.

Istanza aziendale presentata il 2 dicembre 1991 con decorrenza 18 novembre 1991.

38) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. S.M.C., con sede in Cologno Monzese (Milano), unità di Moncalieri (Torino), per il periodo dal 1° ottobre 1991 al 29 marzo 1992.

Istanza aziendale presentata il 22 novembre 1991 con decorrenza 1° ottobre 1991.

39) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale con effetto dal 1° ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. S.M.C., con sede in Cologno Monzese (Milano), unità di Moncalieri (Torino), per il periodo dal 30 marzo 1992 al 27 settembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 14 aprile 1992 con decorrenza 30 marzo 1992.

40) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Linea Ardizzone, con sede in Quarona Sesia (Vercelli), unità di Quarona Sesia (Vercelli), per il periodo dal 7 ottobre 1991 al 5 aprile 1992.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1991 con decorrenza 7 ottobre 1991.

Contributo addizionale: no (concordato preventivo).

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

41) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale con effetto dal 7 ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Linea Ardizzone, con sede in Quarona Sesia (Vercelli), unità di Quarona Sesia (Vercelli), per il periodo dal 6 aprile 1992 al 4 ottobre 1992.

Istanza aziendale presentata il 12 maggio 1992 con decorrenza 6 aprile 1992.

Contributo addizionale: no (concordato preventivo).

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

42) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. T.E.S.T.A., con sede in Romentino (Novara), unità di Romentino (Novara), per il periodo dal 14 ottobre 1991 al 12 aprile 1992.

Istanza aziendale presentata il 15 novembre 1991 con decorrenza 14 ottobre 1991.

43) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992 che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Terzago, con sede in Gravellona Toce (Novara), unità di Gravellona Toce (Novara), per il periodo dal 1° settembre 1991 al 1° marzo 1992.

Istanza aziendale presentata il 28 agosto 1991 con decorrenza 1° settembre 1991.

44) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Textilsusa, con sede in Verona, unità di Collegno (Torino), per il periodo dal 19 agosto 1991 al 16 febbraio 1992.

Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1991 con decorrenza 19 agosto 1991.

45) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale con effetto dal 19 agosto 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Textilsusa, con sede in Verona, unità di Collegno (Torino), per il periodo dal 17 febbraio 1992 al 16 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1992 con decorrenza 17 febbraio 1992.

46) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.n.c. La.Co.Bi., con sede in Galliate (Novara), unità di Galliate (Novara), per il periodo dal 18 novembre 1991 al 15 maggio 1992.

Istanza aziendale presentata il 20 dicembre 1991 con decorrenza 18 novembre 1991.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

47) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Davin, con sede in Casandrino (Napoli) unità di Casandrino (Napoli), per il periodo dal 4 novembre 1991 al 3 maggio 1991.

Istanza aziendale presentata il 12 novembre 1991 con decorrenza 4 novembre 1991.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

48) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. Novacoop, con sede in Galliate (Novara), unità di Biella-Ponderano (Vercelli), per il periodo dall'11 gennaio 1992 all'11 luglio 1992.

Istanza aziendale presentata il 15 gennaio 1992 con decorrenza 11 gennaio 1992.

49) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Cotonificio di Biadene, con sede in Brugherio (Milano), unità di Montebelluna (Treviso), per il periodo dal 5 novembre 1991 al 3 maggio 1992.

Istanza aziendale presentata il 17 dicembre 1991 con decorrenza 5 novembre 1991.

Con decreto ministeriale 25 giugno 1992:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Acciaierie Weissenfels, con sede in Tarvisio (Udine), unità di Fusine in Valromana - Tarvisio (Udine), per il periodo dal 3 febbraio 1992 al 2 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 30 gennaio 1992 con decorrenza 3 febbraio 1992.

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Adriaplast (Gruppo Solvay), con sede in Monfalcone (Gorizia), unità di Monfalcone (Gorizia) per il periodo dal 16 settembre 1991 al 15 marzo 1992.

Istanza aziendale presentata il 14 ottobre 1992 con decorrenza 16 settembre 1991.

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Metal Metron con sede in Milano, unità di Savona, per il periodo dal 25 novembre 1991 al 24 maggio 1992.

Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1991 con decorrenza 25 novembre 1991.

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Faes-Factory Automation Engineering Systems, con sede in Milano, unità di Genova, per il periodo dal 4 novembre 1991 al 3 maggio 1992.

Istanza aziendale presentata il 20 dicembre 1991 con decorrenza 4 novembre 1991.

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Concerie Cogolo con sede in Zugliano di Pozzuolo del Friuli (Udine), unità di Zugliano e S. Giorgio di Nogaro (Udine), per il periodo dal 24 febbraio 1992 al 20 luglio 1992.

Istanza aziendale presentata il 17 gennaio 1992 con decorrenza 24 febbraio 1992.

Contributo addizionale: no (amministrazione straordinaria).

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Gardella impianti sistemi industriali, con sede in Milano, unità di Genova-Serra Riccò, per il periodo dal 4 novembre 1991 al 3 maggio 1992.

Istanza aziendale presentata il 20 dicembre 1991 con decorrenza 4 novembre 1991.

7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Calzaturificio Pollini con sede in San Mauro Pascoli (Forlì), unità di Gatteo (Forlì), per il periodo dal 1° ottobre 1991 al 29 marzo 1992.

Istanza aziendale presentata il 22 novembre 1991 con decorrenza 1° ottobre 1991.

8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Ambach grandi cucine, con sede in Caldaro (Bolzano), unità di Caldaro (Bolzano), per il periodo dal 26 agosto 1991 al 23 febbraio 1992.

Istanza aziendale presentata il 9 settembre 1991 con decorrenza 26 agosto 1991.

9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Cotonificio di Bolzano, dal 1° gennaio 1992 Olcese Export, con sede in Bolzano, ora Milano, unità di Bolzano, per il periodo dal 30 settembre 1991 al 29 marzo 1992.

Istanza aziendale presentata il 28 ottobre 1991, con decorrenza 30 settembre 1991;

10) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale con effetto dal 30 settembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Cotonificio di Bolzano, dal 1° gennaio 1992 Olcese Export, con sede in Bolzano, ora Milano, unità di Bolzano, per il periodo dal 30 marzo 1992 al 27 settembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 13 aprile 1992, con decorrenza 30 marzo 1992;

11) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Arbos, con sede in Piacenza, unità di Piacenza, per il periodo dal 26 agosto 1991 al 23 febbraio 1992.

Istanza aziendale presentata il 18 settembre 1991, con decorrenza 26 agosto 1991.

L'istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

12) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Tecnofrigo Europa, con sede in Castelmaggiore (Bologna), unità di Castelmaggiore (Bologna), per il periodo dal 26 agosto al 23 febbraio 1992.

Istanza aziendale presentata il 20 settembre 1991, con decorrenza 26 agosto 1991.

L'istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

13) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Tampieri, con sede in Faenza (Ravenna), unità di Faenza (Ravenna), per il periodo dal 19 agosto 1991 al 16 febbraio 1992.

Istanza aziendale presentata il 20 settembre 1991, con decorrenza 19 agosto 1991.

L'istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

14) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Ceramica Universal, con sede in Modena, unità di Casalgrande (Reggio Emilia), per il periodo dal 18 settembre 1991 al 15 marzo 1992.

Istanza aziendale presentata il 18 settembre 1991, con decorrenza 18 settembre 1991;

15) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Filati Pettinati, con sede in Milano, unità di Fiume Veneto (Pordenone), per il periodo dal 19 agosto 1991 al 16 febbraio 1992.

Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1991, con decorrenza 19 agosto 1991.

L'istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

16) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. I.A.M. Rinaldo Piaggio, con sede in Genova, unità di Finale Ligure (Savona), Genova e Genova-Sestri, per il periodo dal 18 novembre 1991 al 17 maggio 1992.

Istanza aziendale presentata il 3 dicembre 1991, con decorrenza 18 novembre 1991;

17) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sanson, con sede in Masone (Genova), unità di Masone (Genova), per il periodo dal 7 gennaio 1992 al 5 luglio 1992.

Istanza aziendale presentata il 23 gennaio 1992, con decorrenza 7 gennaio 1992.

L'istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Con decreto ministeriale 25 giugno 1992:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Klopman International, con sede in Frosinone, unità di Frosinone, per il periodo dal 30 settembre 1991 al 29 marzo 1992.

Istanza aziendale presentata il 21 settembre 1991, con decorrenza 30 settembre 1991;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Sasa, con sede in Roma, unità di Frattamaggiore (Napoli) e Roma, per il periodo dal 7 ottobre 1991 al 5 aprile 1992.

Istanza aziendale presentata il 2 novembre 1991, con decorrenza 8 ottobre 1991;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Nuova Autovox, con sede in Roma, unità di Roma, per il periodo dal 1° gennaio 1992 al 28 giugno 1992.

Istanza aziendale presentata il 18 dicembre 1991, con decorrenza 1° gennaio 1992.

Contributo addizionale: no (amministrazione straordinaria).

L'istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Elettronica, con sede in Roma, unità di Roma, per il periodo dal 18 novembre 1991 al 17 maggio 1992.

Istanza aziendale presentata il 2 dicembre 1991, con decorrenza 18 novembre 1991;

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Cartiera di Subiaco, con sede in Roma, unità di Subiaco (Roma), per il periodo dal 1° settembre 1991 al 29 febbraio 1992.

Istanza aziendale presentata il 6 settembre 1991, con decorrenza 1° settembre 1991;

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale effetto dal 1° settembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Cartiera di Subiaco, con sede in Roma, unità di Subiaco (Roma), per il periodo dal 1° marzo 1992 al 30 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 23 marzo 1992 con decorrenza 1° marzo 1992;

7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Marchon Sud, con sede in Castiglione delle Stiviere (Mantova), unità di Patrica (Frosinone), per il periodo dal 2 settembre 1991 al 29 febbraio 1992.

Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 1991, con decorrenza 2 settembre 1991;

8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Irvin manifatture industriali, con sede in Aprilia (Latina), unità di Aprilia (Latina), per il periodo dal 5 agosto 1991 al 2 febbraio 1992.

Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1991, con decorrenza 5 agosto 1991;

9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Litton Italia, con sede in Pomezia (Roma), unità di Pomezia (Roma), per il periodo dal 2 dicembre 1991 al 31 maggio 1992.

Istanza aziendale presentata il 27 novembre 1991, con decorrenza 2 dicembre 1991.

Con decreto ministeriale 25 giugno 1992:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale con effetto dal 30 settembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Klopman International, con sede in Frosinone, unità di Frosinone, per il periodo dal 30 marzo 1992 al 27 settembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 13 aprile 1992 con decorrenza 31 marzo 1992;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 25 marzo 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 3 aprile 1992 con effetto dal 9 settembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Dublo, con sede in Latina Scalo (Latina), unità di Latina Scalo (Latina), per il periodo dal 9 marzo 1992 all'8 settembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 22 aprile 1992, con decorrenza 9 marzo 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale, con effetto dal 2 settembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Marchon Sud con sede in Castiglione delle Stiviere (Mantova), unità di Patrica (Frosinone), per il periodo dal 1° marzo 1992 al 1° settembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1992, con decorrenza 1° marzo 1992.

Con decreto ministeriale 25 giugno 1992 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è stata disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *Dodich costruzioni meccaniche*, sede in Ravenna e stabilimento di Ravenna:
periodo: dal 18 maggio 1987 al 17 novembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
primo decreto ministeriale 2 novembre 1985: dal 15 maggio 1984;
pagamento diretto: si.
Art. 21, quinto comma, lettere *A)* e *B)*, legge n. 675/77.

2) *Dodich costruzioni meccaniche*, sede in Ravenna e stabilimento di Ravenna:
periodo: dal 18 novembre 1987 al 14 febbraio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
primo decreto ministeriale 2 novembre 1985: dal 15 maggio 1984;
pagamento diretto: si.
Art. 21, quinto comma, lettere *A)* e *B)*, legge n. 675/77.

3) *S.r.l. Iemsa costruzioni* (Gruppo Iemsa) sede in Aprilia (Latina) e stabilimento di Aprilia (Latina):
periodo: dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
primo decreto ministeriale 17 luglio 1990: dal 5 settembre 1988;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Acciaierie Bertoli Safau*, sede in Udine e stabilimenti di Udine e Pozzuolo del Friuli (Udine):
periodo: dal 13 maggio 1991 al 12 novembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 giugno 1992.
prima concessione: dal 13 maggio 1991;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Acciaierie Bertoli Safau*, sede in Udine e stabilimenti di Udine e Pozzuolo del Friuli (Udine):
periodo: dal 13 novembre 1991 al 7 febbraio 1992;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
prima concessione: dal 13 maggio 1991;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Campanella*, sede in Savona e stabilimento di Savona:
periodo: dal 1° ottobre 1990 al 31 marzo 1991;
causale: riconversione aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
primo decreto ministeriale 17 luglio 1990: dal 2 ottobre 1989;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Campanella*, sede in Savona e stabilimento di Savona:
periodo: dal 1° aprile 1991 al 1° ottobre 1991;
causale: riconversione aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
primo decreto ministeriale 17 luglio 1990: dal 2 ottobre 1989;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. Campanella*, sede in Savona e stabilimento di Savona:
periodo: dal 2° ottobre 1991 al 31 ottobre 1991;
causale: riconversione aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
primo decreto ministeriale 17 luglio 1990: dal 2 ottobre 1989;
pagamento diretto: si.

9) *S.r.l. Alcatel Dial Face*, già *Industrie Face Standard* con sede in Milano e stabilimento di Avezzano (L'Aquila):
periodo: dal 31 dicembre 1990 al 30 giugno 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
primo decreto ministeriale 8 ottobre 1990: dal 1° giugno 1989;
pagamento diretto: no.

10) *S.r.l. Alcatel Dial Face*, già *Industrie Face Standard*, con sede in Milano e stabilimento di Avezzano (L'Aquila):
periodo: dal 1° luglio 1991 al 31 dicembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale CIPI 12 giugno 1992;
primo decreto ministeriale 8 ottobre 1990: dal 1° giugno 1989;
pagamento diretto: no.

11) *S.r.l. Costruzioni Generali Edilpoli*, sede in Napoli e stabilimento di Napoli:
periodo: dall'11 agosto 1991 al 7 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 1° febbraio 1990 - CIPI 22 aprile 1992;
primo decreto ministeriale 5 maggio 1992: dal 1° febbraio 1990;
pagamento diretto: si.
contributo addizionale: no;
art. 22, secondo comma, legge n. 223/91, ultima proroga.

12) *S.r.l. Astolfi*, sede in San Giovanni in Marignano (Forlì) e stabilimento di S. Giovanni in Marignano (Forlì):
periodo: dal 22 aprile 1991 al 21 ottobre 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 223/91) - CIPI 12 giugno 1992;
prima concessione: dal 22 aprile 1991;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 giugno 1992 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è stata disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Nuova Metalmeccanica del Tirso*, sede in Bolotana (Nuoro) e stabilimento di Bolotana (Nuoro):
periodo: dal 4 agosto 1991 al 2 febbraio 1992;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 18 giugno 1991: dal 5 febbraio 1990;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Nuova Metalmeccanica del Tirso*, sede in Bolotana (Nuoro) e stabilimento di Bolotana (Nuoro):

periodo: dal 3 febbraio 1992 al 7 febbraio 1992;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 18 giugno 1991: dal 5 febbraio 1990;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Enichem Agricoltura*, sede in Palermo e stabilimento di Manfredonia Monte S. Angelo (Foggia):

periodo: dal 9 settembre 1991 al 29 febbraio 1992;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 14 luglio 1989: dal 7 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Enichem Agricoltura*, sede in Palermo e sede direzionale di Milano - Uffici vendita e filiali (Milano):

periodo: dal 13 maggio 1991 al 31 luglio 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 25 novembre 1991: dal 14 maggio 1990;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Teplamed*, sede in S. Gregorio (Reggio Calabria) e stabilimento di S. Gregorio (Reggio Calabria):

periodo: dal 29 gennaio 1991 al 28 luglio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 aprile 1992;
primo decreto ministeriale 12 maggio 1992: dal 29 luglio 1990;
pagamento diretto: si.
Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 12 maggio 1992, n. 12122/12.

6) *S.p.a. Teplamed*, sede in S. Gregorio (Reggio Calabria) e stabilimento di S. Gregorio (Reggio Calabria):

periodo: dal 29 luglio 1991 al 28 gennaio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 aprile 1992;
primo decreto ministeriale 12 maggio 1992: dal 29 luglio 1990;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Teplamed*, sede in S. Gregorio (Reggio Calabria) e stabilimento di S. Gregorio (Reggio Calabria):

periodo: dal 29 gennaio 1992 al 7 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 aprile 1992;
primo decreto ministeriale 12 maggio 1992: dal 29 luglio 1990;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. Monsider. sud*, sede in Taranto e cantiere presso Ilva di Taranto:

periodo: dal 1° febbraio 1991 al 20 giugno 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 25 marzo 1992;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1990: dal 1° gennaio 1990;
pagamento diretto: si.

9) *S.p.a. Riveco*, sede in Larino (Campobasso) e stabilimento di Larino (Campobasso):

periodo: dal 29 gennaio 1990 al 29 luglio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 agosto 1991;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 1° agosto 1987;
pagamento diretto: si.

10) *S.r.l. G.T.A.*, sede in Pagliare del Tronto (Ascoli Piceno) e stabilimento di Pagliare del Tronto, fraz. Spinetoli (Ascoli Piceno):

periodo: dall'11 agosto 1991 al 10 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 16 febbraio 1989 - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 26 ottobre 1989: dal 16 febbraio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.
art. 22, secondo comma, legge n. 223/91. Ultima proroga.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 giugno 1992 in favore dei lavoratori dipendenti dalle società sotto specificate è stata disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo e per le causali a fianco di ciascuna società indicati:

1) *S.r.l. Svap Umbria* ora *Promozione Reimpiego Terni*, sede in Terni, già Spoleto e stabilimento di Spoleto (Perugia):

periodo: dall'8 febbraio 1992 al 7 agosto 1992;
causale: art. 1, legge n. 784/80 - CIPI 30 marzo 1983;
primo decreto ministeriale 30 gennaio 1984: dal 13 giugno 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario.

2) *S.r.l. Pallanza*, sede in Verbania-Pallanza (Novara) e stabilimento di Verbania-Pallanza (Novara):

periodo: dall'8 febbraio 1992 al 7 agosto 1992;
causale: art. 1, legge n. 784/80, legge n. 193/84 - CIPI 3 agosto 1984;
primo decreto ministeriale 7 marzo 1986: dal 10 giugno 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario.

3) *S.r.l. Promozione Reimpiego Terni*, sede in Terni e stabilimento di Terni:

periodo: dall'8 febbraio 1992 al 7 agosto 1992;
causale: art. 1, legge n. 784/80, legge n. 143/85 - CIPI 2 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 27 dicembre 1985: dall'8 luglio 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario.

4) *S.r.l. Promozione Reimpiego Arezzo* ora *Promozione Reimpiego Terni*, sede in Terni, già Arezzo e stabilimento di Arezzo:

periodo: dall'8 febbraio 1992 al 7 agosto 1992;
causale: art. 1, legge n. 784/80, legge n. 143/85 - CIPI 2 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986: dal 30 settembre 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 giugno 1992 in favore dei lavoratori dipendenti dalle società sotto specificate è stata disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo e per le causali a fianco di ciascuna società indicati:

1) *S.p.a. Europa manifattura ceramica sanitaria*, sede in Fabrica di Roma (Viterbo) e stabilimento di Fabrica di Roma (Viterbo):

periodo: dal 4 agosto 1991 al 10 agosto 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 7 agosto 1990 - CIPI 2 agosto 1991;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1991: dall'8 agosto 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

2) *S.p.a. Europa manifattura ceramica sanitaria*, sede in Fabrica di Roma (Viterbo) e stabilimento di Fabrica di Roma (Viterbo):

periodo: dall'11 agosto 1991 all'8 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 7 agosto 1990 - CIPI 2 agosto 1991;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1991: dall'8 agosto 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.
Art. 22, secondo comma, legge n. 223/91. Ultima proroga.

3) *S.r.l. Hilme*, sede in Pontinia (Latina) e stabilimento di Pontinia (Latina):

periodo: dal 3 giugno 1991 al 30 novembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 25 marzo 1992;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1988: dal 15 maggio 1987;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Schwarzenbach sud Italia*, sede in Rieti e stabilimento di Rieti:

periodo: dal 6 gennaio 1992 al 30 aprile 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 aprile 1992;
primo decreto ministeriale 18 giugno 1991: dal 9 luglio 1989;
pagamento diretto: si.
contributo addizionale: no in concordato preventivo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

92A3843

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'istituto tecnico industriale «Dell'Erba» di Castellana Grotte ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Bari - prot. 162 - I° settore, del 3 aprile 1992, il preside dell'istituto tecnico industriale «Dell'Erba» di Castellana Grotte è stato autorizzato ad accettare, in nome e per conto di detta scuola, la donazione di una lavagna luminosa 625/315 Favorit - 5 - Fissa, disposta dalla società Eurolab di San Severo.

92A3849

Autorizzazione all'istituto tecnico femminile «Gambacorti» di Pisa ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Pisa - prot. 1360 - I° settore, del 3 luglio 1991, il preside dell'istituto tecnico femminile «Gambacorti» di Pisa è stato autorizzato ad accettare, in nome e per conto di detta scuola, la donazione di una struttura Fax CX 100 - Marca SIP, disposta dalla Cassa di risparmio locale.

92A3850

MINISTERO DELL'INTERNO

Erezione di ente morale della «Fondazione del Sacro Cuore - Cesena»

Con decreto ministeriale 16 giugno 1992, registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 1992, registro n. 32, foglio n. 85, la «Fondazione del Sacro Cuore - Cesena», con sede in Cesena (Forlì), è stata eretta in ente morale e ne è stato approvato il relativo statuto.

92A3851

Erezione in ente morale della fondazione «Rachelina Ambrosini», in Venticano

Con decreto ministeriale 27 maggio 1992, registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 1992, registro n. 34, foglio n. 232 la fondazione «Rachelina Ambrosini», con sede in Venticano (Avellino), è stata eretta in ente morale e ne è stato approvato il relativo statuto.

92A3852

Riconoscimento e classificazione di artifici pirotecnici

Con decreto ministeriale n. 559/C.8370 XV J (27) del 12 giugno 1992 l'artificio pirotecnico denominato: Colour Pearl Flowers (nome attribuito dalla ditta «Stelle d'Oriente») che la ditta R. Riedlinger intende importare dalla Repubblica popolare cinese è riconosciuto ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato A al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.8373 XV J (30) del 12 giugno 1992 l'artificio pirotecnico denominato: W/Whistle and Report 100 Shots Giving Diamond (nome attribuito dalla ditta «Diamenti») che la ditta R. Riedlinger intende importare dalla Repubblica popolare cinese è riconosciuto ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato A al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

92A3853

MINISTERO DEL TESORO

Approvazione del progetto di ristrutturazione presentato dal Banco di Sardegna

Con decreto 29 luglio 1992 del Ministro del tesoro è stato approvato, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 30 luglio 1990, n. 218 e dell'art. 3, commi 1, 3 e 5 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, il progetto presentato dal Banco di Sardegna che prevede:

il conferimento, previo assorbimento della «Sezione speciale di credito agrario», della «Sezione autonoma di credito fondiario» e della «Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità», della propria azienda bancaria, ad eccezione di una parte (lire 5 miliardi) del fondo destinato all'acquisto di quote di propria emissione e dei fondi destinati a «beneficienza» o ad «incentivazione di iniziative economiche in materia di credito speciale» (lire 14.6 miliardi), in una costituenda società denominata «Banco di Sardegna S.p.a.»;

la costituzione della società per azioni «Banco di Sardegna S.p.a.» con un capitale di L. 206.611.220.000, che rivestirà il ruolo di capogruppo del «Gruppo creditizio Banco di Sardegna» ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 1, lettera *c*), della legge n. 218/90 e degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo n. 356/90;

l'adozione di un nuovo statuto da parte dell'ente conferente, che assumerà la denominazione di «Fondazione Banco di Sardegna» e sarà titolare dell'intero pacchetto azionario con diritto di voto della società bancaria conferitaria;

l'adozione dello statuto della società «Banco di Sardegna S.p.a.», abilitata all'esercizio dell'attività bancaria e a svolgere ai sensi dell'art. 2, comma 2 del decreto legislativo n. 356/90, in via transitoria e per i tempi tecnici necessari alla costituzione della società «Banco di Sardegna finanziamenti e sviluppo S.p.a. di credito a medio e a lungo termine», anche l'attività di credito a medio e lungo termine in atto esercitata dalle sopra citate sezioni;

il conferimento previo scorporo dalla «Società Banco di Sardegna S.p.a.», dei rami di azienda esercenti i crediti agrario e fondiario ed il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità in una costituenda società denominata «Banco di Sardegna finanziamenti e sviluppo S.p.a. di credito a medio e lungo termine»;

la costituzione della società per azioni «Banco di Sardegna finanziamenti e sviluppo S.p.a. di credito a medio e a lungo termine»;

l'adozione dello statuto della società «Banco di Sardegna finanziamenti e sviluppo S.p.a. di credito a medio e a lungo termine», abilitata all'esercizio del credito fondiario, edilizio e alle opere pubbliche, ai sensi della legge 6 giugno 1991, n. 175, del credito agrario, ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni, e di ogni altra forma di credito a medio e lungo termine.

Il Banco di Sardegna contestualmente alla stipula dell'atto di conferimento della propria azienda bancaria nella società «Banco di Sardegna S.p.a.», fatto salvo il compimento degli atti connessi alla modificazione dell'oggetto sociale, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 356/90, dovrà cessare l'esercizio dell'impresa bancaria.

92A3887

Approvazione del progetto di ristrutturazione presentato dal Mediocredito delle Venezie

Con decreto 31 luglio 1992 del Ministro del tesoro è stato approvato, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 30 luglio 1990, n. 218 e dell'art. 3, commi 1, 3 e 5 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, il progetto presentato dal Mediocredito delle Venezie che prevede:

la trasformazione dell'ente di diritto pubblico Mediocredito delle Venezie in una società per azioni denominata «Mediocredito delle Venezie S.p.a.», che avrà un capitale sociale di L. 117.416.500.000, suddiviso in 11.741.650 azioni da nominali L. 10.000 cadauna;

l'adozione da parte del Mediocredito delle Venezie S.p.a. di un nuovo statuto nel quale sono contenute norme che assicurano il mantenimento del controllo pubblico nella nuova società bancaria.

92A3888

Approvazione del progetto di ristrutturazione presentato dalla Cassa di risparmio della Marca Trivigiana

Con decreto 29 luglio 1992 del Ministro del tesoro è stato approvato, ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della legge 30 luglio 1990, n. 218, e dell'art. 3, commi 1, 3 e 5, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, il progetto presentato dalla Cassa di risparmio della Marca Trivigiana che prevede:

il conferimento, previo scorporo, della propria azienda bancaria, compreso il credito pignoratizio, in una costituenda società per azioni denominata «Cassamarca S.p.a.»;

la costituzione, con atto unilaterale, della società per azioni «Cassamarca S.p.a.» con un capitale sociale di lire 270 miliardi, alla quale verrà conferito il complesso delle attività e passività facenti capo al vecchio ente creditizio ad esclusione di talune partecipazioni, di disponibilità per L. 16.499.246.740, dell'intero fondo di beneficienza pari a lire 4.820.937.597 nonché di una somma di L. 6.958.144.608, quale fondo destinato al pagamento di imposte derivanti dall'emersione di plusvalenze ai sensi della legge n. 218/90;

l'adozione dello statuto della «Cassamarca S.p.a.», abilitata all'esercizio dell'attività bancaria;

l'adozione di un nuovo statuto da parte dell'Ente conferente, che assumerà la denominazione di «Fondazione Cassamarca - Cassa di risparmio della Marca Trivigiana».

La Cassa di risparmio della Marca Trivigiana contestualmente alla stipula dell'atto di conferimento della propria azienda bancaria nella «Cassamarca S.p.a.», fatto salvo il compimento degli atti connessi alla trasformazione dell'oggetto sociale, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 356/90, dovrà cessare l'esercizio diretto dell'impresa bancaria.

92A3872

Approvazione del progetto di ristrutturazione presentato dall'Istituto di credito fondiario delle Venezie

Con decreto 31 luglio 1992 del Ministro del tesoro è stato approvato, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 30 luglio 1990, n. 218 e dell'art. 3, commi 1, 3 e 5 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, il progetto presentato dall'Istituto di credito fondario delle Venezie che prevede:

la trasformazione dell'Istituto di credito fondario delle Venezie, ente di diritto pubblico, in una società per azioni, denominata «Credito fondiario delle Venezie S.p.a.», che avrà un capitale sociale di L. 100.000.000.000, rappresentato da 10.000.000 di azioni ordinarie da nominali L. 10.000 ciascuna;

l'assorbimento della sezione autonoma per il finanziamento delle opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge n. 175/91, nonché della sezione di credito agrario di miglioramento;

l'adozione da parte del «Credito fondiario delle Venezie - Società per azioni» di un nuovo statuto che estende l'operatività a tutti i comparti del credito speciale.

92A3889

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Autorizzazione all'Università di Ancona ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Ancona n. 1468 del 3 marzo 1992 l'Università di Ancona è stata autorizzata ad accettare da parte dell'Associazione nazionale per la lotta contro l'AIDS di Roma una donazione consistente in un personal computer IBM PS/2 mod. 40-045, del valore di L. 5.864.320 IVA compresa, da destinare alla clinica delle malattie infettive.

92A3846

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Comunicato concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si ende noto che la ditta Fotorecuperi Giustozzi di Micozzi Enzo, con sede in Grugliasco, via Gerbiolo 146, assegnataria del marchio 359 TO, ha denunciato per furto lo smarrimento di due punzoni.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti e restituirli all'ufficio provinciale metrico di Torino.

92A3847

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Autorizzazione alla Federazione esperantista italiana in Milano, a conseguire un legato

Con decreto ministeriale 2 maggio 1991, registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 1991, registro n. 22 Beni culturali, foglio n. 39, la Federazione esperantista italiana, con sede in Milano, è stata autorizzata a conseguire il legato disposto in suo favore dal sig. Felice Bertoletti.

92A3873

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Disciplina dei rapporti commerciali con le Repubbliche di Serbia e Montenegro

Si fa seguito al comunicato di questo Ministero apparso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 3 giugno 1992 di uguale oggetto per informare che con regolamento (CEE) n. 2015/92 del Consiglio — pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L205 del 22 luglio 1992 — è stata modificata la precedente disciplina per quanto riguarda le eccezioni al commercio tra C.E.E. e Repubbliche di Serbia e di Montenegro.

Con il nuovo regolamento il divieto di esportazione verso le Repubbliche di Serbia e di Montenegro non si applica alle esportazioni di prodotti destinati a scopi strettamente medici e derrate alimentari, notificate al comitato istituito a norma della risoluzione 724 (1991) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, nonché alle esportazioni verso le stesse Repubbliche di derrate e di prodotti per necessità umanitarie essenziali, che siano state autorizzate da detto comitato con la procedura semplificata e accelerata «senza obiezioni».

Lo stesso regolamento stabilisce che le esportazioni verso le Repubbliche di Serbia e di Montenegro di prodotti destinati a scopi strettamente medici o per necessità umanitarie essenziali e di derrate alimentari sono soggette ad un'autorizzazione preliminare di esportazione, da rilasciarsi dalle competenti autorità degli Stati membri.

Per una puntuale verifica dei divieti e delle eccezioni si rinvia ai relativi regolamenti comunitari.

92A3886

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile 12 maggio 1992 (ordinanza n. 2267/FPC) recante: «Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Piancastagnaio in provincia di Siena». (Ordinanza pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 115 del 19 maggio 1992).

Al quinto capoverso delle premesse all'ordinanza citata in epigrafe, alla pag. 35, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «... è necessario fare ricorso alla residua disponibilità dell'assegnazione di cui all'art. 6, comma *1*, della legge 3 luglio 1991, n. 195;», si legga: «... e necessario fare ricorso alla residua disponibilità dell'assegnazione di cui all'art. 6, comma *2*, della legge 3 luglio 1991, n. 195;».

All'art. 2 della medesima ordinanza, alla pag. 36; prima colonna, della già citata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «...nonché della residua disponibilità di cui all'art. 6, comma *1*, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142...», si legga: «...nonché della residua disponibilità di cui all'art. 6, comma *2*, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142...».

92A3904

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	330.000
- semestrale	L.	180.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	60.000
- semestrale	L.	42.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	185.000
- semestrale	L.	100.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	60.000
- semestrale	L.	42.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	185.000
- semestrale	L.	100.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L.	635.000
- semestrale	L.	350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 80.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	L.	1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	295.000
Abbonamento semestrale	L.	180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 1 9 3 0 9 2 *

L. 1.200